

FASCICOLO INFORMATIVO PER LA CLIENTELA E NORME CONTRATTUALI SU SERVIZI E ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO

Il presente documento (il "Fascicolo Informativo"), rivolto ai Clienti o potenziali Clienti di Banca Sistema S.p.A. (di seguito anche la "Banca"), è redatto ai sensi della Delibera Consob 29 ottobre 2007, n. 16190 (il "Regolamento Intermediari").

Il Fascicolo Informativo è composto di due distinte sezioni:

- a) la prima contiene informazioni sulla classificazione della Clientela, sulla Banca e i servizi di investimento da questa offerti, sulla natura dei rischi dei prodotti e degli strumenti finanziari trattati nonché sulle misure di esecuzione e trasmissione degli ordini adottate dalla Banca;
- b) la seconda contiene le norme contrattuali applicabili al rapporto Banca-Cliente nella prestazione dei servizi di investimento di:
 - negoziazione per conto proprio;
 - esecuzione di ordini per conto dei Clienti;
 - ricezione e trasmissione di ordini;
 - collocamento senza assunzione a fermo né garanzia nei confronti dell'emittente;
 - consulenza in materia di investimenti;
 - servizio accessorio di deposito a custodia e amministrazione.

Al fine di pervenire a una ragionevole comprensione della natura del servizio di investimento e del tipo specifico di strumenti finanziari cui è interessato, nonché dei rischi ai medesimi connessi, e ottenere adeguate informazioni circa i termini e i contenuti dei relativi contratti, il Cliente è tenuto a prendere attenta visione del presente fascicolo e delle informazioni in esso contenute.

INDICE

SEZIONE I - INFORMAZIONI ALLA CLIENTELA

POLITICA DI CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA	2
INFORMAZIONI SULLA BANCA E SUI SERVIZI DI INVESTIMENTO E ACCESSORI PRESTATI	3
INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI FINANZIARI E SULLE STRATEGIE DI INVESTIMENTO PROPOSTE	5
INFORMAZIONI SULLE STRATEGIE E SULLE SEDI DI ESECUZIONE (EXECUTION POLICY) E ALLE STRATEGIE DI TRASMISSIONE (TRANSMISSION POLICY)	8

SEZIONE II - NORME CONTRATTUALI

CONTRATTO RELATIVO AI SERVIZI DI NEGOZIAZIONE, ESECUZIONE DI ORDINI PER CONTO DEI CLIENTI RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI	10
CONTRATTO DI COLLOCAMENTO	16
CONTRATTO DI CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI	21
CONTRATTO DI DEPOSITO	24

SEZIONE III

COMUNICAZIONE INFORMATIVA SULLE PRINCIPALI REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL PROMOTORE FINANZIARIO NEI CONFRONTI DEI CLIENTI O DEI POTENZIALI CLIENTI	29
--	----

SEZIONE I - INFORMAZIONI ALLA CLIENTELA

POLITICA DI CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA

1. Premessa

Il Testo Unico della Finanza (di seguito "TUF") e il Regolamento Intermediari, in conformità alle vigenti disposizioni comunitarie in materia di mercati di strumenti finanziari (di seguito "Direttiva MiFID⁽¹⁾"), prevedono la classificazione dei Clienti nelle tre seguenti categorie:

- Controparti Qualificate;
- Clienti Professionali;
- Clienti al dettaglio.

Ad ognuna di tali categorie è accordato un differente livello di protezione e di conseguenza obblighi diversi che l'intermediario deve rispettare, come di seguito meglio dettagliato.

Clientela professionale

Ai sensi dell'Allegato 3 del Regolamento adottato con Delibera Consob 29 ottobre 2007, n. 16190 (il "Regolamento Intermediari"), «un Cliente professionale è un Cliente che possiede l'esperienza, le conoscenze e la competenza necessarie per prendere consapevolmente le proprie decisioni in materia di investimenti e per valutare correttamente i rischi che assume».

Pertanto, la normativa prevede un minor livello di protezione nei confronti di tali Clienti che si sostanzia anche nell'obbligo di conclusione del contratto per iscritto, minori informazioni da fornire in fase precontrattuale.

Sono classificati per loro natura come Clienti professionali (Clienti professionali di diritto), le banche, imprese di investimento, le imprese di assicurazione; organismi di investimento collettivo e società di gestione di tali organismi; le imprese di grandi dimensioni che presentano a livello di singola società, almeno due dei seguenti requisiti dimensionali: totale di bilancio: Euro 20.000.000; fatturato netto: Euro 40.000.000; fondi propri: Euro 2.000.000. Sono inclusi in tale categoria anche i Clienti Professionali pubblici come definiti ai sensi dell'articolo 6 comma 2 sexies del TUF, dal Ministero dell'economia e delle Finanze.

Controparti qualificate

La Banca classifica come Controparti Qualificate, ai sensi dell'art. 6, comma 2 quater lettera d) numeri 1), 2), 3) e 5) del TUF, limitatamente ai servizi di negoziazione in conto proprio, esecuzione degli ordini per conto dei Clienti e ricezione e trasmissione degli ordini, anche una sottocategoria di Clienti Professionali, quali le imprese di investimento, le banche, le imprese di assicurazioni, gli OICR, i gestori, i fondi pensione, gli intermediari finanziari iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106 e 113 del testo unico bancario, le società di cui all'articolo 18 del testo unico bancario, gli istituti di moneta elettronica, le fondazioni bancarie.

Nei confronti delle Controparti Qualificate, la Banca non è tenuta a osservare le tutele previste a beneficio dei Clienti al dettaglio e dei Clienti Professionali; in particolare non è tenuta a osservare gli obblighi di Best Execution, le regole generali di condotta nella prestazione dei servizi di investimento, tra cui le norme relative all'appropriatezza e le regole sulla gestione degli ordini

Cliente al dettaglio

La categoria dei Clienti al dettaglio comprende tutti i soggetti diversi dalle Controparti Qualificate e dai Clienti Professionali. I Clienti al dettaglio sono ritenuti privi delle specifiche competenze professionali necessarie per orientare in maniera consapevole le proprie decisioni in materia di investimento. Ai Clienti al dettaglio è riservata la massima tutela per quanto riguarda in particolare l'informativa precontrattuale, la completa valutazione dell'adeguatezza e appropriatezza, la rendicontazione periodica.

2. Classificazione iniziale

La Banca comunica per iscritto, anche al momento dell'apertura del rapporto, prima della prestazione dei servizi, al Cliente la classificazione attribuitagli sulla base delle informazioni fornite dallo stesso. Di norma in fase iniziale i Clienti sono classificati dalla Banca come al dettaglio.

3. Gestione delle richieste di variazione di classificazione

È diritto del Cliente richiedere, per la generalità dei servizi prestati in suo favore, la variazione della classificazione attribuitagli dalla Banca. Non è consentito al Cliente, richiedere una classificazione differente per la singola operazione o singolo servizio di investimento prestato.

L'accettazione delle richieste di modifica della classificazione/protezione, con riferimento sia alle richieste di minore protezione (c.d. *upgrading*) sia a quelle di maggiore protezione (c.d. *downgrading*) è rimessa alla valutazione discrezionale della Banca e deve seguire uno specifico iter procedurale.

In particolare, un Cliente al dettaglio per essere classificato come Cliente Professionale, deve dimostrare di possedere almeno due dei seguenti requisiti:

- aver effettuato operazioni di dimensioni significative nei/nei mercati di riferimento con una frequenza media di 10 operazioni a trimestre nei quattro trimestri precedenti;
- possedere un portafoglio di strumenti finanziari superiore a Euro 500.000;
- lavorare o aver lavorato nel settore finanziario per almeno un anno in una posizione professionale che presuppone la conoscenza delle operazioni o dei servizi previsti.

Dall'esito della valutazione complessiva del Cliente, la Banca ne dà comunicazione al Cliente.

Anche la Banca stessa di propria iniziativa può modificare la classificazione del Cliente, dandone opportuna comunicazione.

Il Cliente è tenuto a informare la Banca di tutte le circostanze che possono comportare una significativa modifica della classificazione assegnatagli.

1 Ai fini del presente documento per "Direttiva MiFID" (*Markets in Financial Instrument Directive*) devono intendersi congiuntamente: la Direttiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21.04.2004 relativa ai "Mercati degli Strumenti Finanziari (MiFID)" e successiva modifica del 05.04.2006; la Direttiva 2006/73/CE e il Regolamento (CE) N. 1287/2006, entrambi della Commissione del 10.08.2006, recanti modalità di esecuzione della Direttiva 2004/39/CE.

INFORMAZIONI SULLA BANCA E SUI SERVIZI DI INVESTIMENTO E ACCESSORI PRESTATI

1. Denominazione e indirizzo della banca e relativi recapiti

Denominazione Sociale: Banca Sistema S.p.A. Forma giuridica: Società per Azioni
Sede Legale e Direzione Generale: Corso Monforte 20, 20122 - Milano Tel. 02.802801
Fax. 02.72093979
Swift BSISITMM
Indirizzo Telematico: www.bancasistema.it
Iscrizione al registro delle imprese di Milano: 1619654 Partita Iva e Cod. Fiscale: n. 12870770158
La Banca è iscritta all'albo delle Aziende di credito tenuto dalla Banca d'Italia al n. 3158.3. Il Capitale sociale, regolarmente sottoscritto e versato, ammonta a € 9.650.526,24.

2. Lingue e modalità di comunicazione tra la Banca e il Cliente

La lingua nella quale il Cliente può comunicare, verbalmente o per iscritto, con la Banca e ricevere da essa documenti e altre informazioni è l'italiano. Le modalità di comunicazione tra la Banca e il Cliente, in relazione alla prestazione dei singoli servizi di investimento, sono disciplinate nei relativi contratti.

3. Autorizzazione rilasciata da Banca d'Italia

Banca Sistema S.p.A. è stata autorizzata da Banca d'Italia - sede legale in Roma, Via Nazionale 91⁽²⁾ alla prestazione dei servizi e delle attività d'investimento, nonché dei servizi accessori di seguito elencati.

Servizi di investimento

- negoziazione per conto proprio;
- esecuzione di ordini per conto dei Clienti;
- sottoscrizione e/o collocamento con assunzione a fermo ovvero con assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente;
- collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente;
- gestione di portafogli;
- ricezione e trasmissione di ordini;
- consulenza in materia di investimenti.

Servizi accessori

- custodia e amministrazione di strumenti finanziari;
- concessione di finanziamenti agli investitori per consentire loro di effettuare un'operazione relativa a strumenti finanziari, nella quale interviene il soggetto che concede il finanziamento;
- consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria, di strategia industriale e di questioni connesse, nonché la consulenza e i servizi concernenti le concentrazioni e l'acquisto di imprese;
- intermediazione in cambi, quando collegata alla prestazione di servizi d'investimento.

4. Soggetti collegati

La Banca opera anche per il tramite di intermediari autorizzati e delle relative reti di consulenti finanziari iscritti all'albo in Italia.

5. Documentazione a rendiconto dell'attività svolta e relativi termini di consegna al Cliente

La Banca invia al Cliente la rendicontazione dell'attività svolta contenente l'indicazione dei costi delle operazioni e dei servizi prestati, nonché degli strumenti e delle disponibilità liquide connesse.

Qualora gli ordini vengano impartiti per iscritto, all'atto del ricevimento degli ordini presso la propria sede legale o le proprie dipendenze, la Banca rilascia all'Investitore un'attestazione cartacea contenente il nome dell'Investitore, l'ora e la data di ricevimento, gli elementi essenziali dell'ordine e le eventuali istruzioni accessorie.

In generale, la Banca trasmette prontamente al Cliente le informazioni essenziali riguardanti l'esecuzione dell'ordine. Le informazioni di cui sopra sono trasmesse al Cliente al più tardi il primo giorno lavorativo successivo all'esecuzione o, nel caso in cui la Banca debba ricevere conferma dell'avvenuta esecuzione da parte di un terzo soggetto, entro il primo giorno lavorativo successivo alla ricezione della conferma da parte del terzo medesimo.

La Banca, in caso di difficoltà rilevanti che potrebbero influire sulla corretta esecuzione degli ordini impartiti e non appena venga a conoscenza di tali circostanze, ne informa prontamente l'Investitore medesimo.

6. Misure di tutela degli strumenti finanziari e delle somme di denaro della Clientela

Informazioni sul subdeposito e sulla responsabilità della Banca

Al fine di salvaguardarne l'integrità fisica, gli strumenti finanziari rappresentati da certificati cartacei di pertinenza del Cliente sono custoditi dalla Banca in idonei locali. Nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa applicabile, la Banca è espressamente autorizzata a subdepositare gli strumenti finanziari di sua pertinenza presso organismi di deposito centralizzato o altri depositari abilitati, italiani o esteri. La Banca indica al Cliente i depositari abilitati presso i quali sono subdepositati gli strumenti finanziari, nonché l'eventuale appartenenza degli stessi al gruppo della Banca e la loro nazionalità. La Banca può subdepositare gli strumenti finanziari presso soggetti insediati in un Paese il cui ordinamento non preveda forme di vigilanza per i soggetti che svolgono attività di custodia e amministrazione di strumenti finanziari solo qualora la natura degli strumenti finanziari ovvero dei servizi o attività di investimento connessi agli stessi impone che essi siano depositati presso un determinato soggetto. Fatto salvo quanto previsto per i titoli soggetti a regime di dematerializzazione, gli strumenti finanziari del Cliente depositati presso terzi sono rubricati presso i subdepositari in conti intestati alla Banca, separati dai conti relativi agli strumenti finanziari di proprietà di quest'ultima, con espressa indicazione che trattasi di beni di terzi. Qualora gli strumenti finanziari presentino caratteristiche di fungibilità o quando altrimenti possibile - ferma restando la responsabilità in ordine alla regolarità dei titoli - la Banca è altresì autorizzata a procedere al loro raggruppamento ovvero a consentirne il raggruppamento da parte degli organismi subdepositari. Il Cliente accetta sin d'ora di ricevere in restituzione altrettanti strumenti finanziari della stessa specie e qualità. Relativamente ai titoli subdepositati, la Banca rimane comunque responsabile nei confronti del Cliente.

Informazioni su privilegi, garanzie e diritti di compensazione

Il contratto relativo ai servizi di negoziazione, esecuzione di ordini per conto dei Clienti, ricezione e trasmissione di ordini prevede che:

- se il Cliente non adempie puntualmente e integralmente alle sue obbligazioni, previa diffida a mezzo di lettera raccomandata A.R., la Banca può valersi dei diritti a essa spettanti ai sensi di legge e degli artt. 2761, commi 3 e 4 e 2756 cod. civ., realizzando direttamente o a mezzo altro intermediario finanziario un adeguato quantitativo degli strumenti finanziari di pertinenza dell'Investitore a qualunque titolo depositati presso la Banca.
- la Banca si soddisfa sul ricavo netto della vendita e tiene il residuo a disposizione del Cliente. Se la Banca ha fatto vendere solo parte degli strumenti finanziari, tiene in deposito gli altri alle stesse condizioni.
- È costituito a favore della Banca il diritto di pegno e il diritto di ritenzione sugli strumenti finanziari e sui valori del Cliente comunque detenuti o pervenuti alla Banca stessa, a garanzia di qualunque suo credito - anche se non liquido ed esigibile e anche se assistito da altre garanzie reali o personali - già in essere o che dovesse sorgere nei confronti del Cliente. Il Cliente conferisce mandato irrevocabile a favore e nell'interesse della stessa Banca a effettuare la vendita degli strumenti e dei valori e a utilizzare il relativo ricavo per il pagamento dei propri debiti nei confronti della Banca.
- Le cessioni di credito e le garanzie pignoratorie a qualunque titolo effettuate o costituite a favore della Banca, garantiscono ogni ulteriore credito, anche non liquido ed esigibile e in qualunque momento sorto, vantato dalla Banca verso il Cliente.
- Quando esistono tra la Banca e il Cliente più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, presso qualunque filiale siano

² La Banca d'Italia ha sede legale in Roma in via Nazionale 91, CAP 00184 - tel. +39 06 47921. Per ulteriori informazioni riguardo le autorizzazioni rilasciate alla Banca il Cliente può accedere al sito www.bancaditalia.it.

intrattenuti, ha luogo in ogni caso la compensazione di legge a ogni suo effetto.

- Al verificarsi di una delle ipotesi previste dall'art. 1186 cod. civ., o al prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria o economica del Cliente in maniera tale da porre in pericolo il recupero dei crediti della Banca, quest'ultima ha altresì il diritto di valersi della compensazione ancorché i crediti non siano liquidi ed esigibili, e ciò in qualunque momento senza obbligo di preavviso o formalità, fermo restando che dell'avvenuta compensazione - contro la quale non potrà eccepirsi in nessun caso la convenzione di assegno - la Banca darà comunicazione scritta al Cliente.

7. Sistema di indennizzo degli investitori o di garanzia

La Banca aderisce al Fondo Nazionale di Garanzia di cui all'art. 62 del decreto legislativo 23 luglio 1996 n. 415. Il Fondo indennizza gli Investitori, entro i limiti di importi e alle condizioni previste dal Regolamento Operativo del Fondo per i crediti, rappresentati da strumenti finanziari e/o da denaro connesso con operazioni di investimento, nei confronti di intermediari aderenti al Fondo, come definiti dal Predetto Regolamento e derivanti dalla prestazione dei principali servizi di investimento. Per maggiori informazioni visita il sito: <http://www.fondonazionaledigaranzia.it>.

La Banca aderisce al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi di cui d.lgs 15.2.2016, n. 30. Il Fondo è un consorzio obbligatorio di diritto privato la cui attività è disciplinata dallo Statuto e dal Regolamento. Scopo del Fondo è quello di garantire i depositanti delle Banche consorziate. Queste ultime si impegnano a fornire le risorse necessarie per il perseguimento delle finalità del Fondo. Per maggiori informazioni visita il sito: <http://www.fitd.it>.

8. Conflitti di interesse

La Banca adotta ogni misura ragionevole per identificare i conflitti di interesse che potrebbero insorgere con il Cliente o tra Clienti, al momento della prestazione di qualunque servizio e attività di investimento o servizio accessorio o di una combinazione di tali servizi. La politica di gestione, da parte della Banca, dei conflitti di interesse consente di individuare le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di interesse, idoneo a danneggiare in modo significativo gli interessi di uno o più Clienti, e di definire le procedure da seguire e le misure da adottare per gestire tali conflitti.

La Banca, al fine di individuare tutte le fattispecie dalle quali può derivare una situazione di conflitto di interesse nell'accezione indicata al paragrafo precedente, ha provveduto a identificare i servizi di investimento e accessori dalla stessa prestati, e a valutare se la prestazione degli stessi possa essere in conflitto con gli interessi del Cliente, tenuto anche conto di altre attività svolte dalla Banca nonché della struttura e delle attività dei soggetti appartenenti al Gruppo della Banca.

Per un'appropriata gestione dei conflitti di interesse, la Banca adotta le seguenti misure:

- a) definizione di compiti, responsabilità e regole di condotta, disponendo in particolare che le funzioni titolari di una fase di processo o di un intero processo potenzialmente idoneo alla generazione di conflitti siano attribuite a strutture (e quindi a responsabili) distinti;
- b) separazione fisica e organizzativa tra le strutture che svolgono attività di gestione del portafoglio di Proprietà e le strutture che prestano i servizi i servizi di Investimento per conto della Clientela;
- c) procedure organizzative e informatiche per assicurare il corretto svolgimento dei servizi di investimento, nel rispetto dell'interesse del Cliente. Tali procedure e istruzioni operative, in particolare, disciplinano le modalità di offerta dei servizi di investimento e la gestione del rapporto con il Cliente (es. Regole di inserimento degli ordini in procedura, codice di comportamento aziendale);
- d) procedure per la gestione delle informazioni privilegiate al fine di evitare comportamenti illeciti, in linea con la vigente normativa in tema di abusi di mercato;
- e) procedure per l'esecuzione degli ordini che garantiscono al Cliente il rispetto di precise regole, vietando ogni discrezionalità nella fase di esecuzione delle disposizioni impartite dallo stesso;
- f) principi etici volti a regolamentare la prestazione dei servizi di investimento in modo onesto, equo e professionale e di garantire la prevenzione e la corretta gestione dei conflitti d'interesse, una gestione dei reclami strutturata in modo da assicurare che l'analisi delle contestazioni presentate dai Clienti venga svolta da personale estraneo all'operatività, assicurando in tal modo un giudizio indipendente;
- g) un sistema di remunerazione adeguato e volto a garantire l'assenza di ogni legame diretto tra la retribuzione dei soggetti rilevanti che esercitano prevalentemente un'attività e la retribuzione di, o i redditi generati da, altri soggetti rilevanti che esercitano prevalentemente un'altra attività, nel caso in cui possa sorgere un conflitto di interesse in relazione a dette attività.

Qualora si ritenga, dopo attenta valutazione da parte della Banca, che le misure di gestione adottate possano non essere sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei Clienti sia evitato, la Banca informa chiaramente i Clienti, prima di agire per loro conto, della natura generale e/o delle fonti di tali conflitti di interesse. Tali informazioni sono fornite su supporto duraturo ai sensi dell'art. 23, comma 4 del Regolamento Congiunto Banca d'Italia - Consob, emanato ai sensi dell'art. 6, comma 2-bis, del TUF.

L'efficacia delle misure di gestione dei conflitti di interesse è oggetto di regolare controllo da parte della Banca e, qualora a seguito di un cambiamento rilevante nell'operatività della Banca o del gruppo di appartenenza si evidenzino necessità di intervento, si provvederà a effettuare le opportune modifiche alle modalità di gestione dei conflitti di interesse. Qualsiasi modifica rilevante apportata alla politica di gestione dei conflitti di interesse sarà comunicata al Cliente.

Qualora il Cliente ne faccia richiesta, la Banca fornisce maggiori dettagli circa la politica seguita.

Ulteriori informazioni possono essere altresì reperite nella Politica di gestione dei conflitti di interesse (Documento di Sintesi) della Banca.

INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI FINANZIARI E SULLE STRATEGIE DI INVESTIMENTO PROPOSTE

La Banca è tenuta a fornire ai Clienti o potenziali Clienti, in una forma comprensibile, informazioni appropriate affinché essi possano ragionevolmente comprendere la natura del servizio di investimento e del tipo specifico di strumenti finanziari interessati e i rischi a essi connessi e, di conseguenza, possano prendere le decisioni in materia di investimenti in modo consapevole.

La Banca potenzialmente può offrire alla propria Clientela, nell'ambito dei servizi di investimento le seguenti tipologie di prodotti e strumenti finanziari (l'elencazione allegata è puramente a titolo informativo e suscettibile di modifiche anche in rapporto alle scelte commerciali che la Banca si riserva di fare):

- quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio quali Fondi comuni di investimento autorizzati, SICAV e ETF;
- azioni e altri titoli rappresentativi del capitale di rischio o comunque convertibili in capitale di rischio (obbligazioni convertibili);
- obbligazioni e Titoli di Stato Italiani ed Esteri;
- Pronti Contro Termine;

L'obiettivo perseguito dalla Banca, nel fornire le seguenti informazioni è quello di fornire al Cliente o potenziale Cliente, anche alla luce della sua classificazione come Cliente al dettaglio o Cliente Professionale, una descrizione generale della natura e dei rischi degli strumenti finanziari trattati, nonché di illustrare le caratteristiche del tipo specifico di strumento interessato, nonché i rischi propri di tale tipo di strumento, in modo sufficientemente dettagliato da consentire al Cliente di adottare decisioni di investimento informate.

Parte A - La valutazione del rischio di un investimento in strumenti finanziari

Per apprezzare il rischio derivante da un investimento in strumenti finanziari è necessario tenere presenti i seguenti elementi:

1. la variabilità del prezzo dello strumento finanziario;
2. la sua liquidità;
3. la divisa in cui è denominato;
4. gli altri fattori fonte di rischi generali.

1. La variabilità del prezzo

Il prezzo di ciascun strumento finanziario dipende da numerose circostanze e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura.

1.1 Titoli di capitale e titoli di debito

Occorre distinguere innanzitutto tra titoli di capitale (i titoli più diffusi di tale categoria sono le azioni) e titoli di debito (tra i più diffusi titoli di debito si ricordano le obbligazioni e i certificati di deposito), tenendo conto che:

- a) acquistando titoli di capitale si diviene soci della società emittente, partecipando per intero al rischio economico della medesima; chi investe in titoli azionari ha diritto a percepire annualmente il dividendo sugli utili conseguiti nel periodo di riferimento che l'assemblea dei soci deciderà di distribuire. L'assemblea dei soci può comunque stabilire di non distribuire alcun dividendo;
- b) acquistando titoli di debito si diviene finanziatori della società o degli enti che li hanno emessi e si ha il diritto a percepire periodicamente gli interessi previsti dal regolamento dell'emissione e, alla scadenza, al rimborso del capitale prestato.

A parità di altre condizioni, un titolo di capitale è più rischioso di un titolo di debito, in quanto la remunerazione spettante a chi lo possiede è maggiormente legata all'andamento economico della società emittente. Il detentore di titoli di debito invece rischierà di non essere remunerato solo in caso di dissesto finanziario della società emittente. Inoltre, in caso di fallimento della società emittente, i detentori di titoli di debito potranno partecipare, con gli altri creditori, alla suddivisione - che comunque si realizza in tempi solitamente molto lunghi - dei proventi derivanti dal realizzo delle attività della società, mentre è pressoché escluso che i detentori di titoli di capitale possano vedersi restituire una parte di quanto investito. Tra i titoli di debito rientrano, tuttavia, strumenti finanziari caratterizzati da un rischio maggiore. In particolare, i titoli subordinati sono caratterizzati da una posizione peggiore del prenditore del titolo rispetto agli altri creditori della società, in caso di rimborso delle passività dell'emittente a seguito di liquidazione che amplifica il rischio emittente normalmente presente nei titoli di debito. L'investitore, infatti, sarà soddisfatto nelle sue ragioni di credito verso l'emittente solo dopo che siano stati soddisfatti tutti gli altri creditori non ugualmente subordinati e sempre che vi sia un residuo attivo. Le caratteristiche proprie dei titoli subordinati fanno sì che il prenditore dei titoli di tal genere sia il primo a risentire dell'eventuale dissesto finanziario della società emittente. Gli investimenti composti o collegati hanno a oggetto la combinazione di più prodotti o servizi, ciascuno con caratteristiche e rischi propri, acquisiti nell'ambito di un'unica decisione di investimento. In tal caso il collegamento delle varie componenti dell'investimento può comportare una modificazione dei rischi insiti in ciascuna componente e quindi l'assunzione di rischi caratteristici del particolare tipo di investimento che per le loro peculiarità dovranno essere compiutamente illustrate all'investitore dall'intermediario.

I titoli strutturati sono costituiti da una componente obbligazionaria e una o più componenti "derivative", che realizzano, da parte del prenditore del titolo, l'acquisto o la vendita di uno strumento derivato il cui valore è determinato dall'andamento di strumenti finanziari o indici (tassi di interesse, cambi, indici di mercato, azioni, *commodity*). I detentori di titoli di tal genere saranno quindi soggetti non semplicemente ai rischi normalmente propri dei titoli di debito, ma anche ai rischi propri della componente derivativa presente nell'obbligazione strutturata. Durante la vita del titolo strutturato, le oscillazioni del prezzo possono essere maggiori rispetto ai titoli di debito non strutturati, con rischi di perdite accentuate in caso di smobilizzo prima della scadenza. Il Cliente può decidere di investire in titoli che si pongono in una posizione intermedia tra i titoli di capitale e i titoli di debito. Le obbligazioni convertibili offrono al sottoscrittore la possibilità di rimanere creditore della società emittente o di convertire in tutto o in parte, in un determinato arco temporale e in base a un rapporto di cambio prefissato, le obbligazioni in azioni della società emittente (conversione diretta) o di altra società (conversione indiretta) diventando socio delle stesse e assumendo i rischi tipici di un investimento in titoli di capitale. Inoltre il Cliente, fin quando mantiene lo status di creditore, subisce il rischio della riduzione del valore del diritto di conversione nel caso di un eventuale andamento negativo della società di cui può diventare azionista. I titoli di debito possono essere accompagnati da un altro strumento finanziario (*warrant*) che conferisce la facoltà di ottenere una certa quantità di altri titoli (di capitale o di debito) dell'emittente o di una società collegata o non collegata, a una data scadenza e in un arco di tempo prefissato, contro pagamento di una somma di denaro. Il *warrant*, diversamente dal diritto di conversione, può essere diviso dall'obbligazione e negoziato separatamente da essa. Per questo tipo di titolo si possono formare, quindi, tre prezzi: quello dell'obbligazione comprensiva del *warrant*, quello dell'obbligazione priva del *warrant* e quello del *warrant*. Il sottoscrittore di tale tipo di titoli corre il rischio di vedere diminuire il valore del *warrant* in caso di andamento negativo del titolo che il Cliente può acquistare mediante esercizio dell'opzione concessagli.

1.2 Rischio specifico e rischio generico

Sia per i titoli di capitale che per i titoli di debito, il rischio può essere idealmente scomposto in due componenti: il rischio specifico e il rischio generico (o sistematico). Il rischio specifico dipende dalle caratteristiche peculiari dell'emittente (vedi il successivo punto 1.3) e può essere diminuito sostanzialmente attraverso la suddivisione del proprio investimento tra titoli emessi da emittenti diversi (diversificazione del portafoglio), mentre il rischio sistematico rappresenta quella parte di variabilità del prezzo di ciascun titolo che dipende dalle fluttuazioni del mercato e non può essere eliminato per il tramite della diversificazione. Il rischio sistematico per i titoli di capitale trattati su un mercato organizzato si origina dalle variazioni del mercato in generale; variazioni che possono essere identificate nei movimenti dell'indice del mercato. Il rischio sistematico dei titoli di debito (vedi il successivo punto 1.4) si origina dalle fluttuazioni dei tassi d'interesse di mercato che si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) dei titoli in modo tanto più accentuato quanto più lunga è la loro vita residua; la vita residua di un titolo a una certa data è rappresentata dal periodo di tempo che deve trascorrere da tale data al momento del suo rimborso.

1.3 Il rischio emittente

Per gli investimenti in strumenti finanziari è fondamentale apprezzare la solidità patrimoniale delle società emittenti e le prospettive economiche delle medesime tenuto conto delle caratteristiche dei settori in cui le stesse operano. Si deve considerare che i prezzi dei titoli di capitale riflettono in ogni momento una media delle aspettative che i partecipanti al mercato hanno circa le prospettive di guadagno delle imprese emittenti. Con riferimento ai titoli di debito, il rischio che le società o gli enti finanziari emittenti non siano in grado di pagare gli interessi o di rimborsare il capitale prestato si riflette nella misura degli interessi che tali obbligazioni garantiscono all'investitore. Quanto maggiore è la rischiosità percepita dell'emittente tanto maggiore è il tasso d'interesse che l'emittente dovrà corrispondere all'investitore. Per valutare la congruità del tasso d'interesse pagato da un titolo si devono tenere presenti i tassi d'interesse corrisposti dagli emittenti il cui rischio è considerato più basso, e in particolare il rendimento offerto dai titoli di Stato, con riferimento a emissioni con pari scadenza.

1.4 Il rischio d'interesse

Con riferimento ai titoli di debito, l'investitore deve tenere presente che la misura effettiva degli interessi si adegua continuamente alle condizioni di mercato attraverso variazioni del prezzo dei titoli stessi. Il rendimento di un titolo di debito si avvicinerà a quello incorporato nel titolo stesso al momento dell'acquisto solo nel caso in cui il titolo stesso venisse detenuto dall'investitore fino alla scadenza. Qualora l'investitore avesse necessità di smobilizzare l'investimento prima della scadenza del titolo, il rendimento effettivo potrebbe rivelarsi diverso da quello garantito dal titolo al momento del suo acquisto. In particolare, per i titoli che prevedono il pagamento di interessi in modo predefinito e non modificabile nel corso della durata del prestito (titoli a tasso fisso), più lunga è la vita residua maggiore è la variabilità del prezzo del titolo stesso rispetto a variazioni dei tassi d'interesse di mercato. Ad esempio, si consideri un titolo zero *coupon* - titolo a tasso fisso che prevede il pagamento degli interessi in un'unica soluzione alla fine del periodo - con vita residua 10 anni e rendimento del 10% all'anno; l'aumento di un punto percentuale dei tassi di mercato determina, per il titolo suddetto, una diminuzione del prezzo del 8,6%. È dunque importante per l'investitore, al fine di valutare l'adeguatezza del proprio investimento in questa categoria di titoli, verificare entro quali tempi potrà avere necessità di smobilizzare l'investimento.

1.5 L'effetto della diversificazione degli investimenti. Gli organismi di investimento collettivo

Come si è accennato, il rischio specifico di un particolare strumento finanziario può essere eliminato attraverso la diversificazione, cioè suddividendo l'investimento tra più strumenti finanziari. La diversificazione può tuttavia risultare costosa e difficile da attuare per un investitore con un patrimonio limitato. L'investitore può raggiungere un elevato grado di diversificazione a costi contenuti investendo il proprio patrimonio in quote o azioni di organismi di investimento collettivo (fondi comuni d'investimento e Società d'investimento a capitale variabile - SICAV). Questi organismi investono le disponibilità versate dai risparmiatori tra le diverse tipologie di titoli previsti dai regolamenti o programmi di investimento adottati. Con riferimento a Fondi comuni aperti, ad esempio, i risparmiatori possono entrare o uscire dall'investimento acquistando o vendendo le quote del fondo sulla base del valore teorico (maggiorato o diminuito delle commissioni previste) della quota; valore che si ottiene dividendo il valore dell'intero portafoglio gestito del fondo, calcolato ai prezzi di mercato, per il numero delle quote in circolazione. Occorre sottolineare che gli investimenti in queste tipologie di strumenti finanziari possono comunque risultare rischiosi a causa delle caratteristiche degli strumenti finanziari in cui prevedono di investire (ad esempio, fondi che investono solo in titoli emessi da società operanti in un particolare settore o in titoli emessi da società aventi sede in determinati Stati) oppure a causa di una insufficiente diversificazione degli investimenti. Il loro capitale può variare quindi sia in relazione agli acquisti e alle vendite realizzate sul mercato dai gestori del fondo sia in relazione al saldo tra ingressi e riscatti richiesti dai partecipanti. Con riferimento ai Fondi chiusi, invece, il capitale da sottoscrivere e il numero delle quote sono stabiliti al momento della costituzione e il diritto al rimborso viene riconosciuto ai partecipanti solo a scadenze predeterminate. Il Cliente che sottoscrive, invece, quote di Fondi comuni di investimento immobiliari chiusi affida il proprio risparmio a una Società di Gestione del Risparmio che, con il patrimonio raccolto, svolge l'attività di acquisto, vendita, gestione e locazione con facoltà di acquisto di beni immobili o di diritti reali di godimento sugli stessi oppure l'assunzione di partecipazioni in Spa o Sapa, non quotate, che hanno come oggetto esclusivo le precedenti attività. Le SICAV sono società per azioni a capitale variabile aventi per oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l'offerta al pubblico di proprie azioni. L'ETF è l'acronimo di *Exchange Traded Fund* e corrisponde a una particolare tipologia di fondo d'investimento che ha l'obiettivo di replicare la performance dell'indice benchmark di riferimento grazie a una "gestione passiva" e a un particolare meccanismo di funzionamento denominato "creation/redemption in kind" ("sottoscrizione/rimborso in natura"), che consente una puntuale replica dell'indice e un maggior contenimento dei costi rispetto a un fondo radizionale. Questa particolare tipologia di fondo si caratterizza anche dalla possibilità di essere negoziato in Borsa come un comune titolo azionario, in contrattazione continua e a fronte di costi di negoziazione che sono indicativamente gli stessi previsti per le azioni. Le commissioni di gestione sono inglobate nel prezzo dell'ETF giornalmente. L'indice benchmark di un ETF può essere un indice azionario (globale, regionale, settoriale ecc.), un indice obbligazionario (costituito da titoli di stato oppure da titoli corporate), un basket di materie prime o un contratto derivato degli strumenti finanziari citati. Se l'ETF ha come indice di riferimento un indice denominato in valuta diversa dall'euro, ad esempio un indice statunitense, l'ETF è comunque negoziato in euro, ma il suo rendimento (come differenza tra prezzo di acquisto e prezzo di vendita) sarà determinato dalla somma di 2 componenti: la prima l'apprezzamento o il deprezzamento dell'indice "statunitense", la seconda l'apprezzamento o il deprezzamento del tasso di cambio EUR/USD.

2. La liquidità

Con la Comunicazione n 9019104 del 2 maggio 2009, si considerano illiquidi tutti gli strumenti finanziari per i quali l'investitore può incontrare ostacoli o limitazioni allo smobilizzo entro un lasso temporale ragionevole, a condizioni di prezzo significative, ossia tali da riflettere direttamente o indirettamente una pluralità di interessi in acquisto e in vendita.

Più in particolare, la liquidità di uno strumento finanziario consiste nella sua attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore. Essa dipende in primo luogo dalle caratteristiche del mercato in cui il titolo è trattato. In generale, a parità di altre condizioni, i titoli trattati su mercati organizzati sono più liquidi dei titoli non trattati su detti mercati. Questo in quanto la domanda e l'offerta di titoli viene convogliata in gran parte su tali mercati e quindi i prezzi ivi rilevati sono più affidabili quali indicatori dell'effettivo valore degli strumenti finanziari. Occorre tuttavia considerare che lo smobilizzo di titoli trattati in mercati organizzati a cui sia difficile accedere, perché aventi sede in paesi lontani o per altri motivi, può comunque comportare per l'investitore difficoltà di liquidare i propri investimenti e la necessità di sostenere costi aggiuntivi.

3. La divisa

Qualora uno strumento finanziario sia denominato in una divisa diversa da quella di riferimento per l'investitore, tipicamente l'euro per l'investitore italiano, al fine di valutare la rischiosità complessiva dell'investimento occorre tenere presente la volatilità del rapporto di cambio tra la divisa di riferimento (euro) e la divisa estera in cui è denominato l'investimento. L'investitore deve considerare che i rapporti di cambio con le divise di molti paesi in particolare di quelli in via di sviluppo, sono altamente volatili e che comunque l'andamento dei tassi di cambio può condizionare il risultato complessivo dell'investimento.

4. Gli altri fattori fonte di rischi generali

4.1 Denaro e valori depositati

L'investitore deve informarsi circa le salvaguardie previste per le somme di denaro e i valori depositati per l'esecuzione delle operazioni, in particolare, nel caso di insolvenza dell'intermediario. La possibilità di rientrare in possesso del proprio denaro e dei valori depositati potrebbe essere condizionata da particolari disposizioni normative vigenti nei luoghi in cui ha sede il depositario nonché dagli orientamenti degli organi a cui, nei casi di insolvenza, vengono attribuiti i poteri di regolare i rapporti patrimoniali del soggetto dissestato.

4.2 Commissioni e altri oneri

Prima di avviare l'operatività, l'investitore deve ottenere dettagliate informazioni a riguardo di tutte le commissioni, spese e altri oneri che saranno dovute all'intermediario. Tali informazioni devono essere comunque riportate nel contratto d'intermediazione (Allegato al Contratto Servizi Investimento). L'investitore deve sempre considerare che tali oneri andranno sottratti ai guadagni eventualmente ottenuti nelle operazioni effettuate mentre si aggiungeranno alle perdite subite.

4.3 Operazioni eseguite in mercati aventi sede in altre giurisdizioni

Le operazioni eseguite su mercati aventi sede all'estero, incluse le operazioni aventi a oggetto strumenti finanziari trattati anche in mercati nazionali, potrebbero esporre l'investitore a rischi aggiuntivi. Tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotte garanzie e protezioni agli investitori. Prima di eseguire qualsiasi operazione su tali mercati, l'investitore dovrebbe informarsi sulle regole che riguardano tali operazioni. Deve inoltre considerare che, in tali casi, l'autorità di controllo sarà impossibilitata ad assicurare il rispetto delle norme vigenti nelle giurisdizioni dove le operazioni vengono eseguite. L'investitore dovrebbe quindi informarsi circa le norme vigenti su tali mercati e le eventuali azioni che possono essere intraprese con riferimento a tali operazioni.

4.4 Sistemi elettronici di supporto alle negoziazioni

Gran parte dei sistemi di negoziazione elettronici sono supportati da sistemi computerizzati per le procedure di trasmissione degli ordini (order routing), per l'incrocio, la registrazione e la compensazione delle operazioni. come tutte le procedure automatizzate, i sistemi sopra descritti possono subire temporanei arresti o essere soggetti a malfunzionamenti. La possibilità per l'investitore di essere risarcito per perdite derivanti direttamente o indirettamente dagli eventi sopra descritti potrebbe essere compromessa da limitazioni di responsabilità stabilite dai fornitori dei sistemi o dai mercati. L'investitore dovrebbe informarsi presso il proprio intermediario circa le limitazioni di responsabilità suddette connesse alle operazioni che si accinge a porre in essere.

4.5 Sistemi elettronici di negoziazione

I sistemi di negoziazione computerizzati possono essere diversi tra loro “. Gli ordini da eseguirsi su mercati che si avvalgono di sistemi di negoziazione computerizzati potrebbero risultare non eseguiti secondo le modalità specificate dall'investitore o risultare ineseguiti nel caso i sistemi di negoziazione suddetti subissero malfunzionamenti o arresti imputabili all'hardware o al software dei sistemi medesimi.

4.6 Operazioni eseguite fuori da mercati organizzati

Gli intermediari possono eseguire operazioni fuori dai mercati organizzati. L'intermediario a cui si rivolge l'investitore potrebbe anche porsi in diretta contropartita del Cliente (agire, cioè, in conto proprio). Per le operazioni effettuate fuori dai mercati organizzati può risultare difficoltoso o impossibile liquidare uno strumento finanziario o apprezzarne il valore effettivo e valutare l'effettiva esposizione al rischio, in particolare qualora lo strumento finanziario non sia trattato su alcun mercato organizzato. Per questi motivi, tali operazioni comportano l'assunzione di rischi più elevati. Prima di effettuare tali tipologie di operazioni l'investitore deve assumere tutte le informazioni rilevanti sulle medesime, le norme applicabili e i rischi conseguenti.

Parte B - La rischiosità' degli investimenti in strumenti finanziari derivati

Gli strumenti finanziari derivati sono caratterizzati da una rischiosità molto elevata il cui apprezzamento da parte dell'Investitore è ostacolato dalla loro complessità. È quindi necessario che l'Investitore concluda un'operazione avente a oggetto tali strumenti solo dopo averne compreso la natura e il grado di esposizione al rischio che essa comporta. L'investitore deve considerare che la complessità di tali strumenti può favorire l'esecuzione di operazioni non adeguate e può condurre sino alla perdita totale del capitale investito. Si consideri che, in generale, la negoziazione di strumenti finanziari derivati non è adatta per molti Investitori. Si illustrano di seguito alcune caratteristiche di rischio dei più diffusi strumenti finanziari derivati.

detenendo una posizione sul sottostante (titoli, indici o altre) corrispondente a quella con riferimento alla quale l'opzione è stata venduta. La Banca non offre tali tipologie di strumenti alla clientela.

Parte D - Natura e rischi di altri strumenti finanziari

1.1 Prodotti finanziari complessi

Secondo quanto indicato dalla Comunicazione Consob n.0097996 del 22 dicembre 2014 sulla distribuzione dei prodotti finanziari complessi presso la Clientela Retail, sono riconducibili ai prodotti finanziari complessi, alcuni prodotti che, seppur anche con livelli di rischiosità contenuti, non presentano una intelligibilità immediata della struttura del prodotto, presentano elementi opzionali, condizioni e/o meccanismi di amplificazione dell'andamento del sottostante (effetto leva) nella formula di determinazione del pay-off del prodotto finanziario, hanno una limitata osservabilità del sottostante con conseguente difficoltà di valorizzazione nonché sono illiquidi e pertanto vi sono difficoltà di liquidabilità dell'investimento. Pertanto, in relazione alle specificità di tali prodotti, vi è il rischio per la Clientela di avere difficoltà di comprensione delle caratteristiche degli investimenti proposti e pertanto di pregiudicare la capacità di assumere consapevoli decisioni di investimento nonché di incorrere inconsapevolmente in significative perdite.

In funzione del grado di complessità, i prodotti finanziari si possono distinguere in:

- prodotti a complessità molto elevata (*Black List*), ovvero quelli non sono normalmente adatti alla clientela al dettaglio la cui distribuzione pertanto alla suddetta clientela è sconsigliata.
- prodotti a complessità medio alta (*Grey List*) ovvero quelli che possono essere distribuiti alla clientela al dettaglio con particolari restrizioni e tutele;
- prodotti non complessi o con complessità residuale (*White List*) ovvero quelli distribuibili alla clientela al dettaglio senza specifiche restrizioni.

La Banca, in funzione della propria politica distributiva, ha definito di non distribuire presenti in *Black List* a Clienti classificati come Retail mentre è consentita invece la distribuzione di prodotti presenti *Grey List* a Clienti Retail con profilo di rischio alto, a condizione che siano adottate le misure rafforzate di informativa e tutela. Solo alla Clientela Professionale su richiesta con Profilo di rischio alto è concessa la negoziazione di strumenti presenti in *Black List*.

1.2 Strumenti finanziari soggetti a bail -in

Applicare il “Bail-in” significa che, in caso di crisi della banca, i suoi azionisti e creditori possono essere coinvolti per assorbirne le perdite, evitando così che il costo del salvataggio gravi sullo Stato, quindi sui contribuenti. Anche famiglie e imprese che depositano i propri risparmi presso una banca sono creditori e possono essere interessati, seguendo una gerarchia precisa: chi possiede strumenti finanziari più rischiosi sostiene prima di altri le eventuali perdite o la conversione in azioni.

In primo luogo si sacrificano gli interessi dei “proprietari” della banca, ossia gli azionisti, riducendo o azzerando il valore delle loro azioni. Solo dopo aver esaurito le risorse della categoria più rischiosa si passa alla categoria successiva, proseguendo con gli altri creditori.

Non possono essere assoggettati a “Bail-in” i depositi fino a 100.000 euro, in quanto tutelati dal Fondo di garanzia dei depositi. Sono salvaguardati anche gli investimenti in fondi, sicav, prodotti finanziari-assicurativi.

Il “bail-in” è stato introdotto con la normativa europea sulle crisi bancarie, che è effettiva dal 1 gennaio 2016.

1.3 Pronti Contro Termine (PCT)

L'operazione di PCT si realizza attraverso l'acquisto da parte del Cliente, in una certa data (a pronti), di strumenti finanziari di proprietà della Banca (sottostante); contestualmente la Banca riacquista dal Cliente, alla scadenza convenuta (a termine), i medesimi strumenti finanziari. Il Cliente concordando preventivamente con la Banca il controvalore da versare a pronti e il controvalore che incasserà a termine, si assicura un rendimento predeterminato (Tasso PCT concordato) svincolato dall'andamento dell'attività finanziaria sottostante. Il rischio dipende dall'affidabilità dell'intermediario che effettua l'operazione di Pronti Contro Termine.

Parte E - Trading on-line

Il servizio *Internet Banking* consente di instaurare, con modalità Internet, un collegamento diretto con la Banca, utile per lo scambio di informazioni relative a servizi diversi e consente, tra l'altro, il passaggio diretto degli ordini di borsa, con modalità di esecuzione *on line*. Su quest'ultimo aspetto si precisa che la relativa rapidità e semplicità di gestione dello strumento può indurre l'utilizzatore a effettuare un elevato numero di operazioni nell'ambito della stessa giornata operativa (*intraday*). Atteso anche l'ampio lasso di tempo in cui i mercati sono attivi, si richiama l'attenzione dell'utente sul fatto che un elevato numero di operazioni *intraday*, facilmente raggiungibile per la facilità del sistema, può far lievitare considerevolmente il rischio insito nella specifica attività e comportare significativi costi commissionali, ancorché in presenza di condizioni agevolate rispetto a quelle praticate di norma dalla Banca.

INFORMAZIONI SULLE STRATEGIE E SULLE SEDI DI ESECUZIONE (*EXECUTION POLICY*) E ALLE STRATEGIE DI TRASMISSIONE (*TRANSMISSION POLICY*)

1. Premessa

Secondo la normativa vigente gli intermediari devono adottare tutte le misure ragionevoli per ottenere il miglior risultato possibile per il Cliente, definendo una Strategia di Esecuzione e Trasmissione degli ordini (di seguito la "Strategia").

Gli obblighi di *Best Execution* si estendono a tutti i servizi di investimento prestati con riferimento ai Clienti al dettaglio e ai Clienti Professionali. Relativamente alle Controparti Qualificate, la normativa dispone che non si applichi quanto stabilito in tema di *Best Execution* a eccezione dei casi in cui:

- siano prestati i servizi di consulenza e di gestione di portafogli, ove il Cliente, per tali servizi, risulta classificato come Professionale di diritto;
- sia richiesto da tali Clienti un maggiore livello di protezione.

La Banca effettuerà una revisione periodica della propria strategia di trasmissione quantomeno con cadenza annuale nonché ogni qualvolta si verifichino modifiche sostanziali, tali da influenzare la capacità di ottenere la *Best Execution*.

Ogni modifica rilevante apportata alla strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini sarà tempestivamente notificata al Cliente da parte della Banca.

Di seguito si fornisce una sintesi della strategia di esecuzione e di trasmissione degli ordini adottata da Banca Sistema.

2. Sintesi della strategia di esecuzione e di trasmissione degli ordini

Ad eccezione dei Pronti Contro Termine negoziati in conto proprio, la Banca trasmette gli ordini ricevuti dalla propria Clientela a un soggetto negoziatore selezionato ponendo in essere tutte le misure ragionevoli per ottenere il miglior risultato possibile.

La Banca ha individuato Banca Akros quale principale negoziatore di riferimento, mentre ICBP, come intermediario di back up, qualora l'intermediario negoziatore principale non sia in grado di garantire l'esecuzione dell'ordine nel rispetto della *Best Execution*.

A tali Broker la Banca trasmetterà gli ordini ricevuti dalla Clientela secondo tutti i canali di accesso disponibili.

La Banca, al fine di garantire in modo duraturo il miglior risultato possibile ai propri Clienti, considera rilevanti per la propria strategia di trasmissione i seguenti fattori, valutati anche in funzione del broker negoziatore:

- prezzo dello strumento finanziario e costi dell'esecuzione (c.d. corrispettivo totale): oltre al prezzo dello strumento finanziario rientrano nella definizione del corrispettivo totale tutti i costi sopportati dal Cliente direttamente collegati all'esecuzione dell'ordine;
- rapidità di esecuzione
- Quantitativo e natura dell'ordine
- probabilità di esecuzione e regolamento;
- altre caratteristiche dell'ordine rilevanti per la sua esecuzione.

In aggiunta, la liquidità del mercato di riferimento, può essere un fattore di rilievo per l'ottenimento del miglior risultato possibile per il Cliente.

La Banca considera quale fattore di esecuzione principale il corrispettivo totale; sono previste delle eccezioni, laddove le specificità degli strumenti finanziari (quali ad esempio il grado di liquidità dello strumento) o le caratteristiche degli ordini (ad esempio, la rilevanza dell'importo dell'ordine o la sua natura) impongono un diverso ordine di importanza dei fattori sopra indicati e delle relative sedi di esecuzione per garantire la *Best Execution*.

Di seguito si fornisce una tabella riepilogativa degli strumenti trattati dalla Banca e le relative sedi di esecuzione in linea con quelle individuate dal broker principale utilizzato dalla Banca:

Stumenti finanziari	Sedi di esecuzione
Azioni italiane e altri strumenti finanziari azionari negoziati sui mercati regolamentati italiani*	Mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione, gestiti da Borsa Italiana. Mercato regolamentato Equiduct, gestito da Boerse Berlin AG Sistema multilaterale di negoziazione Bats/Chix, gestito da BATS Trading Limited Eventualmente altre sedi selezionate con i criteri precedentemente indicati, inclusa la "negoziazione in conto proprio effettuata dal broker negoziatore in relazione a ordini dei Clienti".
Azioni europee, extraeuropee e altri strumenti finanziari azionari negoziati, rispettivamente, sui mercati regolamentati europei ed extraeuropei*	Mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione. Mercato regolamentato Equiduct, gestito da Boerse Berlin AG Sistema multilaterale di negoziazione Bats/Chix, gestito da BATS Trading Limited MTA International di Borsa Italiana. EuroTLX. Market makers ed eventuali altre modalità di negoziazione (es. liquidity pools proprietari, "negoziazione in conto proprio effettuata dal broker negoziatore in relazione a ordini dei Clienti").
Obbligazioni e titoli di Stato, italiani ed esteri quotati*	Mercati regolamentati, gestiti da Borsa Italiana. Sistemi multilaterali di negoziazione italiani ed esteri. Market makers. Market Making.
Obbligazioni non quotate	Sistemi multilaterali di negoziazione italiani ed esteri. Market makers. Market Making.

* il broker di back up non ha accesso al mercato regolamentato Equiduct, per la negoziazione di azioni italiane nonché nel caso di azioni estere gli ordini sono piazzati sul mercato di riferimento.

Nel caso di **Pronti contro termine**, la Banca negozia gli stessi in contropartita diretta con la propria clientela, in relazione alla probabilità di esecuzione dell'operazione.

Nell'esecuzione degli ordini la Banca rispetterà le eventuali disposizioni specifiche impartite dal Cliente, pur rilevando che tali istruzioni possono impedire in tutto o in parte l'applicazione delle misure di *Best Execution* descritte nella strategia di trasmissione.

Qualora un strumento finanziario sia ammesso alla negoziazione in un Mercato Regolamentato o su un MTF, la Banca è tenuta, ai sensi della normativa MIFID, a ottenere l'esplicito assenso dal Cliente al dettaglio o Professionale prima di poter eseguire un ordine su tale strumento al di fuori di un Mercato Regolamentato o MTF. Tale consenso generale viene fornito dal Cliente con la sottoscrizione del modulo di richiesta di prestazione di servizi di investimento.

INFORMAZIONI SUL QUESTIONARIO INFORMATIVO MIFID E SULLA VALUTAZIONE DI ADEGUATEZZA E APPROPRIATEZZA

1. Questionario MIFID e rischio di strumenti finanziari

Al fine di tutelare gli interessi dei Clienti, la Banca, prima dell'attivazione di un Servizio di Investimento, richiede al Cliente la compilazione di un Questionario informativo che prevede la raccolta delle informazioni su:

- conoscenza/esperienza nel settore di investimento rilevante per il tipo di strumento o di servizio;
- situazione finanziaria del Cliente;
- obiettivi di investimento del Cliente.

Tali informazioni raccolte dal Cliente vengono elaborate dalla Banca al fine di assegnare al Cliente una classe di profilo di rischio (in appropriatezza o in adeguatezza, in funzione del Servizio di Investimento prestato) come di seguito dettagliato:

- Molto bassa
- Bassa
- Medio
- Medio Alta
- Alta
- Molto Alta

L'assegnazione di una classe di profilo di rischio ha l'obiettivo di definire anche la propensione al rischio del Cliente, in termini di rendimento atteso, grado di sopportazione di oscillazioni del valore del portafoglio nonché di eventuali perdite.

Qualora le informazioni fornite dal Cliente tramite il Questionario informativo siano incomplete, incoerenti e/o insufficienti per offrire i Servizi richiesti, la Banca si astiene dal prestare i medesimi servizi. È importante che inoltre il Cliente fornisca informazioni accurate, coerenti e aggiornate nel tempo (è infatti richiesto al Cliente l'aggiornamento periodico delle stesse) in modo che la Banca possa offrire un servizio efficace e raccomandare al Cliente esclusivamente strumenti finanziari o servizi effettivamente adeguati o appropriati.

In aggiunta, a ogni strumento finanziario, viene attribuito un grado di rischio, definito di norma tramite elementi quantitativi acquisiti giornalmente dalla Banca da Provider Esterni (es. l'Indicatore Sintetico di Rischio (ISR), di Liquidità (ISL) e di Complessità (ISC) di Prometeia)

2. Valutazione di Adeguatezza e Appropriatezza

Il grado di rischio di strumenti finanziari e il profilo di rischio del Cliente sono utilizzati dalla Banca per la valutazione di adeguatezza e appropriatezza o del prodotto richiesto dal Cliente; tale valutazione prevede una differenziazione, ove opportuno, per tipologia di Servizio di Investimento, Classificazione della Clientela (Retail o Professionale), tipo di strumento finanziario o operazione (es. strumenti illiquidi o complessi), tipologia di Cliente (Persona Fisica o Giuridica, Cointestazioni), nel rispetto di quanto previsto dalla normativa di riferimento.

Qualora a seguito della valutazione di adeguatezza, l'operazione sia valutata come non adeguata la Banca si astiene dal prestare il Servizio al Cliente; per tale ragione, la Banca può eseguire solo operazioni adeguate, nell'ambito del Servizio di Consulenza. A seguito invece della valutazione di appropriatezza, qualora l'operazione sia valutata come non appropriata la Banca non dà corso all'operazione e comunica al Cliente il giudizio di "non appropriatezza", sconsigliando l'effettuazione della stessa. Qualora il Cliente, nonostante il giudizio di non appropriatezza dell'operazione comunicato dalla Banca, intenda comunque dar corso alla stessa deve confermare la propria iniziativa personale nella scelta di effettuare l'operazione richiesta e pertanto la Banca potrà dar seguito all'operazione.

SEZIONE II - NORME CONTRATTUALI

CONTRATTO RELATIVO AI SERVIZI DI NEGOZIAZIONE, ESECUZIONE DI ORDINI PER CONTO DEI CLIENTI, RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI

SEZIONE I DISPOSIZIONI GENERALI

1. Oggetto del contratto

1.1 Il Contratto ha a oggetto la prestazione, da parte della Banca, e in favore del Cliente (di seguito, il "Cliente" o "Investitore") dei servizi di investimento di cui all'art. 1, comma 5, lettere a), b) ed e) del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, e successive modifiche, e più precisamente del servizio di negoziazione per conto proprio di strumenti finanziari, di esecuzione di ordini per conto dei Clienti, di ricezione e trasmissione di ordini su strumenti finanziari - a tale ultimo riguardo precisandosi che tale servizio comprende anche l'attività consistente nel mettere in contatto due o più investitori rendendo così possibile la conclusione di un'operazione fra loro (mediazione).

2. Rischi delle operazioni

2.1 L'Investitore, consapevole che ogni operazione - seppure posta in essere in contropartita diretta con la Banca è compiuta nel suo interesse, a sue spese e a suo rischio, si dichiara pienamente informato, anche alla luce di quanto esposto nel Fascicolo Informativo (contenente, inter alia, informazioni sugli strumenti finanziari e sulle strategie di investimento proposte), dei rischi derivanti dalle operazioni che la Banca effettuerà sulla base degli ordini da questi di volta in volta impartiti.

3. Efficacia delle norme generali, decorrenza dei servizi

3.1 I servizi oggetto del presente contratto vengono regolati dalle presenti Norme Generali nonché da quelle specifiche previste per ciascun singolo servizio. In caso di incompatibilità prevarranno le norme specifiche.

3.2 Il contratto si perfeziona con l'accettazione della proposta del Cliente da parte della Banca solo nel caso in cui la Banca abbia ricevuto il contratto debitamente sottoscritto dal cliente. Da tale momento il Cliente potrà iniziare a utilizzare i singoli servizi.

4. Durata del contratto

4.1 Il presente contratto è a tempo indeterminato e il Cliente può recedervi con preavviso di 15 giorni in qualunque momento mediante l'invio di adeguata comunicazione a mezzo lettera raccomandata A.R. ovvero mediante consegna dell'apposito modulo debitamente compilato presso la succursale competente. Fermo quanto previsto dall'art. 30, comma 8, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, nel caso di contratto di negoziazione concluso con un Cliente al dettaglio fuori dalla sede della Banca o dalle sue dipendenze mediante il ricorso a consulenti finanziari, l'efficacia dello stesso è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte del Cliente. Entro detto termine il Cliente può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo al consulente finanziario o alla Banca.

4.2 La Banca potrà recedere dal contratto in ogni momento mediante l'invio di adeguata comunicazione al Cliente a mezzo lettera raccomandata A.R. con preavviso di 15 giorni oppure senza preavviso e dandone immediata comunicazione scritta al Cliente, allorché:

- a) il Cliente sia divenuto insolvente;
- b) nei confronti del Cliente sia stata avviata una procedura cautelare od esecutiva, quali a titolo esemplificativo pignoramenti o sequestri oppure sia stata depositata istanza di fallimento o sia stata avviata un'altra procedura concorsuale;
- c) il Cliente abbia dato corso a cessione di beni ai creditori o posto in essere altre forme di sistemazione totale o parziale della propria posizione debitoria;
- d) il Cliente, ente o società, sia stato posto in liquidazione.

4.3 Salvo il preavviso di cui ai commi 4.1 e 4.2 che precedono, il recesso è efficace nel momento in cui il destinatario ne riceve comunicazione e non comporta alcuna penalità a carico dell'Investitore. Dal momento della ricezione delle comunicazioni di cui ai commi 4.1 e 4.2 che precedono la Banca avrà in ogni caso la facoltà di non eseguire gli ordini, procedere alla liquidazione anticipata delle operazioni in corso e comunque di adottare ogni iniziativa ritenuta più idonea per la tutela dei propri crediti.

4.4 In caso di cessazione degli effetti di cui al presente contratto, le somme o i titoli/strumenti che dovessero residuare, verranno messi a disposizione del Cliente nei tempi tecnici necessari, tenuto conto anche della necessità di ricevere gli strumenti finanziari stessi dai subdepositari e comunque dopo che saranno stati soddisfatti - anche mediante compensazione - gli eventuali crediti della Banca.

5. Identificazione dei Clienti e deposito firme autorizzate

5.1 Il Cliente è tenuto a fornire alla Banca i propri dati anagrafici e quelli delle persone autorizzate a rappresentarlo, e i relativi documenti di identificazione nonché le altre informazioni necessarie, o comunque opportune secondo le *best practice* applicate dagli intermediari italiani, anche per l'assolvimento degli obblighi di cui alla vigente normativa in materia di contrasto del fenomeno del "riciclaggio" di danaro di provenienza illecita e finanziamento del terrorismo. Il Cliente si impegna inoltre a utilizzare, nelle disposizioni conferite alla Banca, la propria sottoscrizione autografa conforme alla firma così come depositata. Diverse modalità di sottoscrizione (es. c.d. firma elettronica) saranno utilizzate su espressa autorizzazione della Banca e conformemente alle disposizioni di legge tempo per tempo vigenti.

5.2 Le firme del Cliente e dei soggetti a qualsiasi titolo autorizzati a operare nei rapporti con la Banca sono depositate presso la dipendenza ove il relativo rapporto è intrattenuto.

5.3 Qualsiasi variazione all'elenco di cui al comma precedente dovrà essere apportata esclusivamente per iscritto e avrà effetto dal giorno successivo al suo ricevimento da parte della Banca. L'Investitore manleva sin d'ora la Banca da ogni responsabilità od onere derivante da ordini impropriamente o indebitamente conferiti dalle persone autorizzate a rappresentarlo.

6. Cointestazione del rapporto

6.1 Quando il rapporto è intestato a più persone, tutte le comunicazioni e le notifiche potranno essere effettuate dalla Banca ai sensi dell'articolo 8 a uno solo dei cointestatari all'indirizzo da questi indicato e sono da considerarsi operanti ed efficaci a tutti gli effetti anche nei confronti degli altri.

6.2 Le persone autorizzate a rappresentare i cointestatari dovranno essere nominate per iscritto da tutti precisando gli eventuali limiti delle facoltà loro accordate. La revoca della facoltà di rappresentanza, in deroga all'art. 1726 cod. civ., potrà essere effettuata anche da uno solo dei cointestatari, mentre la modifica delle facoltà dovrà essere effettuata da tutti. Le revoche e le modifiche delle facoltà concesse alle persone autorizzate, nonché le rinunce da parte delle medesime, non saranno opponibili alla Banca finché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione inviata a mezzo lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (PEC) e non sia trascorso il tempo tecnicamente necessario per provvedere; ciò anche quando dette revoche, modifiche e rinunce siano state rese di pubblica ragione.

6.3 Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza non sono opponibili alla Banca finché questa non ne abbia avuto notizia legalmente certa.

6.4 I cointestatori rispondono in solido fra loro nei confronti della Banca per tutte le obbligazioni che venissero a sorgere, per qualsiasi ragione, anche per atto o fatto di un solo contestatario.

7. Cointestazione del rapporto con facoltà disgiunte

7.1 Salva diversa pattuizione scritta, quando il rapporto è intestato a più persone lo stesso si considera a firme disgiunte. In tal caso, ciascun cointestatorio può compiere operazioni anche separatamente e impartire gli ordini di negoziazione con piena liberazione della Banca nei confronti degli altri cointestatori, anche sui titoli nominativi presenti nel deposito, comunque intestati. Tale facoltà di disposizione separata può essere modificata o revocata solo su conformi istruzioni impartite per iscritto. Il mandato potrà essere revocato anche da uno solo dei sottoscrittori, restando inteso che in tal caso sarà onere di tale sottoscrittore avvertire gli altri sottoscrittori, mentre nessun obbligo di comunicazione sorgerà in capo alla Banca e il mandato si intenderà revocato con effetti nei confronti di tutti i cointestatori.

7.2 Nell'ipotesi di rapporto cointestato con facoltà disgiunte, i cointestatori si autorizzano reciprocamente fra loro a impartire singolarmente disposizioni a valere sugli strumenti finanziari presenti e/o immessi nel dossier comune e risultanti di volta in volta nominativamente intestati a ognuno di essi, conferendosi l'uno l'altro espressa procura con tutti i poteri, nessuno escluso affinché la Banca possa validamente dar corso alla disposizione impartita, e sollevando la Banca stessa da ogni responsabilità al riguardo e con piena liberazione di quest'ultima anche nei confronti di tutti i cointestatori.

7.3 La Banca, quando da uno dei cointestatori le sia stata notificata opposizione al compimento anche di una sola operazione con lettera raccomandata A.R., non sarà più tenuta a dar corso agli ordini che non le siano stati impartiti congiuntamente da tutti i cointestatori e, dalla data di efficacia di detta comunicazione, potrà ritenere dovuto il concorso di tutti per ciascuna operazione. L'opposizione non ha effetto nei confronti della Banca finché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione e non sia trascorso il tempo tecnicamente necessario per provvedere.

7.4 Nel caso di morte o di sopravvenuta incapacità di uno dei cointestatori, ciascuno degli altri conserva il diritto di impartire separatamente ordini alla Banca. Analogamente lo conservano gli eredi del cointestatorio, che potranno esercitare solo congiuntamente tutti insieme tale diritto e qualsiasi altro diritto di cui al presente contratto, e il legale rappresentante dell'incapace.

8. Invio di comunicazioni

8.1 L'invio della corrispondenza, delle eventuali notifiche o di ogni altra comunicazione o dichiarazione all'Investitore è effettuata dalla Banca, con piena validità, al recapito del Cliente. Salvo diversa comunicazione, il recapito postale del singolo rapporto vale anche come elezione di domicilio ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9-bis e 9-ter L. 15 dicembre 1990 n. 386. Sulla base della scelta effettuata dall'Investitore nel "Modulo di conferimento dell'incarico per l'apertura del dossier titoli e l'attivazione del servizio di negoziazione, esecuzione, ricezione e trasmissione di ordini deposito a custodia e amministrazione di titoli e di strumenti finanziari, servizi di collocamento e consulenza in materia di investimenti", la Banca potrà avvalersi, per l'invio di comunicazioni, di strumenti quali la posta elettronica e/o sistemi di *Internet Banking*, ovvero di altri strumenti che, in funzione dell'evoluzione tecnologica consentano all'Investitore di acquisire la comunicazione su supporto duraturo e diano prova dell'avvenuta ricezione.

8.2 L'eventuale modifica del recapito indicato nel precedente comma deve essere comunicata alla Banca per iscritto mediante lettera raccomandata A.R. e avrà efficacia, se non diversamente indicato, dalla data di ricevimento della stessa.

8.3 Le comunicazioni, gli ordini e qualunque altra dichiarazione dell'Investitore, diretti alla Banca vanno fatti pervenire alla dipendenza presso la quale sono intrattenuti i rapporti.

8.4 L'Investitore curerà che le comunicazioni e gli ordini redatti per iscritto, nonché i documenti in genere diretti alla Banca, ivi compresi i titoli di credito siano compilati in modo chiaro e leggibile.

9. Condizioni economiche, commissioni e spese

9.1 Le commissioni e le spese applicate ai servizi oggetto del presente contratto, delle quali la Banca ha pieno diritto alla corresponsione, sono indicate nel Documento relativo ai costi e agli oneri connessi alla prestazione dei servizi forniti dalla Banca allegato al Contratto, nonché in ogni altra informativa pubblicata dalla Banca a norma di legge.

9.2 Il Cliente è tenuto a corrispondere le commissioni e le spese indicate nel documento di cui al primo comma, nonché ogni eventuale onere, imposta o tassa a qualunque titolo gravante sui servizi di cui al presente contratto e sulle relative operazioni o che la Banca dovesse comunque sostenere in relazione ai rapporti posti in essere con il Cliente. Le spese e gli oneri di qualunque genere, che la Banca avesse a sostenere, anche in dipendenza dei pignoramenti o dei sequestri operati sui titoli, saranno a carico esclusivo del Cliente, anche se dette spese non fossero ripetibili nei confronti di chi ha promosso o sostenuto il relativo procedimento.

9.3 Il pagamento di ogni somma dovuta dal Cliente avverrà a mezzo addebito sul rapporto di conto corrente intestato o cointestato al Cliente stesso e in essere presso la Banca. Il pagamento potrà essere eseguito per cassa, quando quest'ultima modalità sia richiesta dalla Banca per motivi di organizzazione interna o quando il rapporto d'appoggio non presenti sufficiente disponibilità, a mezzo contante o, su autorizzazione specifica della Banca, mediante l'emissione di titoli di credito.

9.4 La Banca può, nei limiti consentiti dalla vigente normativa, versare o percepire compensi o commissioni ovvero fornire o ricevere prestazioni non monetarie ("incentivi") da terzi o da chi agisca per conto dei medesimi. In tal caso, la Banca provvederà a informare il Cliente in modo completo, accurato e comprensibile, anche tramite il documento di cui al punto 9.1:

- a) circa l'esistenza, la natura e l'importo di tali compensi, commissioni o prestazioni o - qualora tale importo non possa essere accertato - circa il metodo di calcolo di tale importo prima della prestazione del servizio;
- b) ovvero circa i termini essenziali degli accordi dalla medesima conclusi in materia di compensi, commissioni o prestazioni non monetarie, ferma, in tal caso restando la possibilità per il Cliente di richiedere ulteriori dettagli.

10. Modifica delle condizioni contrattuali

10.1 Le Parti convengono che, per i contratti a tempo indeterminato e qualora sussista un giustificato motivo, la Banca può modificare unilateralmente in qualsiasi momento, anche in senso sfavorevole per il Cliente, le condizioni contrattuali di cui al presente Contratto e le condizioni economiche (ivi incluse a titolo esemplificativo, quelle relative ai tassi di interesse e ai prezzi).

10.2 La Banca comunica al Cliente, con un preavviso minimo di due mesi, le modifiche unilaterali al Contratto mediante una comunicazione contenente in modo evidenziato la formula "Proposta di modifica unilaterale del Contratto" inviata in forma scritta o su altro supporto durevole preventivamente accettato dal Cliente. Il Cliente che al momento di apertura del rapporto, o in un momento successivo, sceglie di ricevere le comunicazioni in forma telematica accetta che le modifiche unilaterali siano comunicate al Cliente medesimo tramite tali modalità tra cui la posta elettronica, la PEC e la messa a disposizione nell'area riservata del Cliente sul sito Internet della Banca.

10.3 Le modifiche alle condizioni contrattuali e alle condizioni economiche del Contratto si intendono accettate con la decorrenza indicata nella comunicazione di cui al precedente 10.2, qualora il Cliente non receda, senza spese, dal Contratto entro la data prevista per l'applicazione delle modifiche comunicate. Nel caso di recesso, il Cliente ha il diritto di ottenere, in fase di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

11. Responsabilità del Cliente - diritto di garanzia - compensazione

11.1 Se il Cliente non adempie puntualmente e integralmente alle sue obbligazioni, la Banca lo diffida a mezzo lettera raccomandata A.R. a pagare quanto dovuto entro il termine di 10 giorni dalla ricezione della lettera.

11.2 Se il Cliente non adempie entro tale termine, la Banca può valersi dei diritti a essa spettanti ai sensi di legge e degli artt. 2761, commi 3 e 4 e 2756 cod. civ., realizzando, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 2797 cod. civ., direttamente o a mezzo altro intermediario finanziario un adeguato quantitativo degli strumenti finanziari di pertinenza dell'Investitore a qualunque titolo depositati presso la Banca.

11.3 La Banca si soddisfa sul ricavo netto della vendita e tiene il residuo a disposizione del Cliente. Se la Banca ha fatto vendere solo parte degli strumenti finanziari, tiene in deposito gli altri alle stesse condizioni.

11.4 È costituito a favore della Banca il diritto di pegno e il diritto di ritenzione sugli strumenti finanziari e sui valori del Cliente comunque detenuti o pervenuti alla Banca stessa, a garanzia di qualunque suo credito - anche se non liquido ed esigibile e anche se assistito da altre garanzie reali o personali - già in essere o che dovesse sorgere nei confronti del Cliente. Il Cliente conferisce mandato irrevocabile a favore e nell'interesse della stessa Banca a effettuare la vendita degli strumenti e dei valori e a utilizzare il relativo ricavo per il pagamento dei propri debiti nei confronti della Banca.

11.5 Le cessioni di credito e le garanzie pignoratorie a qualunque titolo effettuate o costituite a favore della Banca, garantiscono ogni ulteriore credito, anche non liquido ed esigibile e in qualunque momento sorto, vantato dalla Banca verso il Cliente.

11.6 In espressa deroga all'art. 190 cod. civ., la Banca è autorizzata ad agire per l'intero suo credito in via principale e non sussidiaria sui beni personali di ciascuno dei coniugi cointestatari in regime di comunione legale.

11.7 Quando esistono tra la Banca e il Cliente più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, presso qualunque filiale siano intrattenuti, ha luogo in ogni caso la compensazione di legge a ogni suo effetto.

11.8 Al verificarsi di una delle ipotesi previste dall'art. 1186 cod. civ., o al prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria o economica del Cliente in maniera tale da porre in pericolo il recupero dei crediti della Banca, quest'ultima ha altresì il diritto di valersi della compensazione ancorché i crediti non siano liquidi ed esigibili, e ciò in qualunque momento senza obbligo di preavviso o formalità, fermo restando che dell'avvenuta compensazione - contro la quale non potrà eccepirsi in nessun caso la convenzione di assegno - la Banca darà comunicazione scritta al Cliente.

11.9 In caso di cointestazione del rapporto, la Banca ha facoltà di valersi dei diritti di cui al presente articolo e all'articolo 6.4, sino alla concorrenza dell'intero suo credito, anche nei confronti di conti o rapporti di pertinenza di alcuni soltanto dei cointestatari.

12. Solidarietà e indivisibilità delle obbligazioni del Cliente e imputazione dei pagamenti

12.1 Tutte le obbligazioni del Cliente verso la Banca si intendono assunte - anche in caso di cointestazione - in via solidale e indivisibile anche per gli aventi causa a qualunque titolo - anche successorio - dal Cliente stesso.

12.2 Qualora sussistano più rapporti di debito verso la Banca, salva diversa imputazione del Cliente ai sensi dell'art. 1193, comma 1, cod. civ. al momento del pagamento, la Banca può imputare i pagamenti del Cliente o le somme comunque incassate da terzi, in deroga all'art. 1193, comma 2, cod. civ., a estinzione o decurtazione di una o più delle obbligazioni assunte dal Cliente medesimo, dandone comunicazione allo stesso.

13. Computo dei termini

13.1 Tutti i termini previsti nel presente Contratto si computano tenendo conto dei giorni di calendario, salvo il caso in cui sia fatto riferimento a Giorni Lavorativi, intendendosi per "Giorno Lavorativo" qualsiasi giorno feriale, escluso il sabato.

14. Reclami e soluzione stragiudiziale delle controversie Legge applicabile e foro competente

14.1 Il Cliente può presentare un reclamo attraverso una delle seguenti modalità:

- per posta ordinaria al seguente indirizzo: Banca SISTEMA S.p.A. - Ufficio Reclami - Corso Monforte 20, 20122 Milano;
- per posta elettronica all'indirizzo: reclami@bancasistema.it;
- per posta elettronica certificata all'indirizzo bancasistema@legalmail.it;
- per fax al numero +39 02 72093979.

14.2 La Banca risponde nei tempi più solleciti e comunque entro 30 giorni, se il reclamo è relativo a operazioni e servizi bancari o entro 90 giorni se il reclamo è relativo a servizi di investimento. Se il reclamo è fondato, la Banca lo conferma per iscritto al Cliente. Qualora la soluzione del problema segnalato dal Cliente non potesse essere immediata, o richiedesse interventi organizzativi o tecnologici, la risposta preciserà - per quanto prevedibili - i tempi tecnici che risulteranno perciò necessari.

14.3 Nel caso in cui la Banca dovesse invece ritenere di non accogliere il reclamo, risponderà comunque per iscritto precisando le ragioni della sua decisione. In tal caso, o se non avesse ricevuto risposta entro i termini previsti, o se comunque fosse insoddisfatto dell'esito del reclamo, il Cliente potrà rivolgersi:

- In caso di controversie inerenti operazioni e servizi bancari e finanziari:
 - all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF): se la richiesta ha per oggetto la corresponsione di una somma di denaro, nel limite di € 100.000 (euro centomila,00); senza limiti di importo in tutti gli altri casi. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro e conoscere l'ambito di competenza si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca. Il ricorso all'ABF esonera il Cliente dall'esperire il procedimento di mediazione di cui al paragrafo successivo, nel caso in cui intenda sottoporre la controversia all'Autorità Giudiziaria. La Banca valuterà i reclami ricevuti anche alla luce degli orientamenti desumibili dalle decisioni assunte dall'ABF;

oppure, per assolvere all'obbligo di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, di esperire il procedimento di mediazione prima di fare ricorso all'Autorità Giudiziaria e anche in assenza di preventivo reclamo:

- al Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR. Il Regolamento del Conciliatore Bancario Finanziario può essere consultato sul sito www.conciliatorebancario.it o chiesto alla Banca;
- ovvero a un altro organismo iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria;
- In caso di controversie inerenti servizi e attività di investimento:
 - all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF), istituito dalla CONSOB con Delibera n. 19602 del 4 maggio 2016. L'accesso all'Arbitro è del tutto gratuito per l'investitore e sono previsti ridotti termini per giungere a una decisione (90 giorni dal completamento del fascicolo contenente il ricorso, le deduzioni e la documentazione prodotta dalle parti).
 - Il diritto di ricorrere all'ACF non può formare oggetto di rinuncia da parte dell'investitore ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale.
 - Potranno essere sottoposte all'Arbitro le controversie (fino a un importo richiesto di 500.000 euro) relative alla violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza cui sono tenuti gli intermediari nei loro rapporti con gli investitori nell'esercizio delle attività disciplinate nella parte II del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), incluse le controversie transfrontaliere e le controversie oggetto del Regolamento UE n. 524/2013.
 - La Banca valuterà i reclami ricevuti anche alla luce degli orientamenti desumibili dalle decisioni assunte dall'ACF.
 - Per ogni ulteriore informazione si invita il Cliente a consultare l'indirizzo
 - http://www.consob.it/web/area-pubblica/dettaglio-news/-/asset_publisher/qjVSo44Lk1fl/content/nuovo-organismo-risoluzione-extragiudiziale-

controversie/10194

- oppure, per assolvere all'obbligo di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 di esperire il procedimento di mediazione prima di fare ricorso all'autorità giudiziaria e anche in assenza di preventivo reclamo:
 - i) al Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR. Il Regolamento del Conciliatore Bancario Finanziario può essere consultato sul sito www.conciliatorebancario.it o chiesto alla Banca;
 - ii) ovvero a un altro organismo iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.

15. Legge applicabile e foro competente

15.1 Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana.

15.2 Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere in dipendenza del Contratto tra il Cliente e la Banca non risolta attraverso modalità stragiudiziali, è competente in via esclusiva, a scelta della Banca, il foro di Milano. Tuttavia, se il Cliente è classificato come consumatore, il foro competente è quello della sua residenza o del suo domicilio eletto.

SEZIONE II

NORME CHE REGOLANO I SERVIZI DI NEGOZIAZIONE, ESECUZIONE DI ORDINI PER CONTO DEI CLIENTI, RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI

16. Caratteristiche dei servizi

16.1 La Banca svolge le attività riguardanti i servizi di negoziazione in conto proprio, di esecuzione di ordini per conto dei Clienti e di ricezione e trasmissione di ordini su strumenti finanziari ai sensi del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e successive modifiche e integrazioni e dei relativi regolamenti di attuazione. Nello svolgimento dei predetti servizi, la Banca è autorizzata ad agire per conto dell'Investitore anche in nome proprio.

16.2 Le caratteristiche del servizio sono le seguenti:

- a) negoziazione: compravendita di strumenti finanziari sui mercati regolamentati e non, nella quale la Banca può agire in contropartita diretta del Cliente (c.d. negoziazione per conto proprio), o come controparte di soggetti terzi operanti sui mercati (c.d. esecuzione di ordini per conto dei Clienti);
- b) ricezione e trasmissione di ordini: raccolta delle disposizioni del Cliente e loro trasmissione ai soggetti autorizzati alla negoziazione. Tale servizio include anche l'attività consistente nel mettere in contatto due o più investitori rendendo così possibile la conclusione di un'operazione fra loro (mediazione);

17. Conferimento degli ordini

17.1 Gli ordini - aventi a oggetto le tipologie di strumenti finanziari e di operazioni specificate nel Fascicolo Informativo (Informazioni sugli strumenti finanziari) - possono essere impartiti alla Banca per iscritto, anche attraverso consulenti finanziari di reti terzi con cui la Banca ha una convenzione in essere a tal fine autorizzati o telefonicamente o inoltrati elettronicamente. La Banca non sarà, in ogni caso, responsabile per l'improprio, indebito o fraudolento utilizzo di tali mezzi di comunicazione a opera di soggetti terzi non autorizzati, comunque avvenuto, qualora tale improprio, indebito o fraudolento utilizzo non sia conosciuto o comunque conoscibile da parte della Banca con l'ordinaria diligenza.

17.2 Qualora gli ordini vengano impartiti per iscritto, all'atto del ricevimento degli ordini presso la propria sede legale o le proprie dipendenze, la Banca o il consulente finanziario rilasciano all'Investitore un'attestazione cartacea contenente il nome dell'Investitore, l'ora e la data di ricevimento, gli elementi essenziali dell'ordine e le eventuali istruzioni accessorie.

17.3 Qualora gli ordini vengano impartiti telefonicamente o inoltrati elettronicamente, la Banca li registra su nastro magnetico o su altro supporto equivalente. L'Investitore si dichiara informato del fatto che la Banca registra le relative conversazioni telefoniche e mantiene evidenza degli ordini impartiti elettronicamente e che tali registrazioni formano piena prova degli ordini impartiti. La Banca si riserva la facoltà di richiedere all'Investitore conferma scritta, anche via fax, delle disposizioni impartite telefonicamente o elettronicamente. In tal caso, la Banca invierà, anche via fax, all'Investitore una conferma di avvenuta ricezione contenente gli elementi dell'ordine impartito. Qualora l'Investitore non ne contesti il contenuto con le modalità ed entro il termine indicato nella comunicazione medesima, la Banca considererà l'ordine confermato a ogni effetto.

17.4 Qualora gli ordini vengano impartiti attraverso consulenti finanziari, gli stessi, ai fini dell'esecuzione nel rispetto della priorità della loro ricezione, si intendono conferiti alla Banca nel momento in cui pervengono a quest'ultima. È fatto espresso divieto ai consulenti finanziari ricevere versamenti in contante. Il consulente finanziario può ricevere dal Cliente o potenziale Cliente, per la conseguente immediata trasmissione, esclusivamente:

- a) assegni bancari o circolari intestati o girati a favore del soggetto i cui servizi e attività di investimento strumenti finanziari o prodotti sono offerti, intestatari di conto corrente presso la Banca, recanti sul retro, prima della firma di girata, la dicitura "e per me pagate a Banca Sistema, valuta d'incasso", muniti della clausola di "non trasferibilità";
- b) ordini di bonifico e documenti similari che abbiano come beneficiario uno dei soggetti indicati nella lettera a.;
- c) strumenti finanziari nominativi o all'ordine intestati o girati a favore del soggetto che presta il servizio e attività di investimento oggetto di offerta.

Nel caso di violazione delle disposizioni del presente comma, la Banca non risponde dei disguidi eventualmente conseguenti, ivi compresi ritardi, smarrimenti o sottrazioni.

17.5 In ogni caso, l'Investitore si impegna a impartire gli ordini in modo chiaro, inequivoco e completo di ogni elemento necessario per l'esecuzione.

17.6 Una volta impartite, le istruzioni dell'Investitore possono essere revocate, con le modalità di cui al precedente paragrafo 17.1, solo se non ancora eseguite. La Banca non è responsabile della mancata esecuzione degli ordini dovuta al comportamento dell'Investitore inadempiente agli obblighi a lui derivanti dal presente contratto. Le previsioni di cui ai paragrafi 17.2 e 17.3 si applicano anche alle revoche degli ordini disposte dall'Investitore.

17.7 Gli ordini e le revoche potranno essere impartiti dall'Investitore direttamente o per il tramite delle persone dallo stesso indicate nell'elenco di cui all'articolo 5.

18. Esecuzione degli ordini - norme comuni ai servizi d'investimento di cui al presente contratto

18.1 Nella prestazione dei servizi d'investimento di cui al presente contratto, la Banca cura che gli ordini siano eseguiti alle migliori condizioni possibili con riferimento al prezzo, ai costi, alla rapidità e alla probabilità di esecuzione e di regolamento, alle dimensioni, alla natura delle operazioni disposte dall'Investitore e a qualsiasi altra considerazione pertinente ai fini della relativa esecuzione e in conformità alla strategia di esecuzione comunicata all'Investitore. La Banca applica misure che assicurino una trattazione rapida, corretta ed efficiente degli ordini dei Clienti rispetto ad altri ordini di Clienti e agli interessi di negoziazione della Banca stessa. In particolare, la Banca assicura che gli ordini eseguiti per conto dei Clienti siano prontamente e accuratamente registrati e assegnati, tratta gli ordini equivalenti dei Clienti in successione e con prontezza a meno che le caratteristiche dell'ordine o le condizioni di mercato prevalenti lo rendano impossibile o gli interessi dei Clienti richiedano di procedere diversamente. La Banca provvede a effettuare un uso corretto delle informazioni relative a ordini in attesa di esecuzione e adotta tutte le misure ragionevoli per impedire l'uso scorretto di tali informazioni da parte di uno dei propri soggetti rilevanti, come definiti dal Regolamento Congiunto Banca d'Italia - Consob adottato in data 29 ottobre 2007. La Banca ha facoltà di trattare l'ordine del Cliente in aggregazione con ordini di altri Clienti o con operazioni per conto della Banca. L'aggregazione degli ordini e la successiva assegnazione dopo la loro esecuzione è effettuata nel rispetto della normativa in materia, minimizzando il rischio che l'aggregazione vada a discapito del Cliente e assicurando che la assegnazione sia effettuata in modo corretto e non dannoso per il Cliente. Qualora sia prevista l'aggregazione dell'ordine impartito dal Cliente, la Banca lo informa che l'aggregazione potrebbe andare a suo discapito in relazione a quel determinato ordine.

18.2 L'Investitore esprime il proprio consenso all'esecuzione di un ordine al di fuori di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di ne-

goziazione, per iscritto all'atto della sottoscrizione del presente contratto. In difetto, la Banca darà legittimamente esecuzione all'ordine nella sede di esecuzione che, in ragione della strategia di esecuzione comunicata all'Investitore, permette di ottenere il miglior risultato possibile nonostante il mancato consenso. In caso di negoziazione per conto proprio, in assenza di tale consenso, l'ordine sarà da ritenersi invalido e sarà respinto.

18.3 La Banca è tenuta, in caso di difficoltà rilevanti che potrebbero influire sulla corretta esecuzione degli ordini impartiti e non appena venga a conoscenza di tali circostanze, a informarne prontamente l'Investitore medesimo.

18.4 Nell'esecuzione degli ordini impartiti dall'Investitore, la Banca si attiene alle istruzioni da questi impartite, senza alcuna discrezionalità nella scelta dell'oggetto e della tipologia degli investimenti. Al riguardo, l'Investitore dichiara di essere a conoscenza e prendere atto che la Banca è tenuta ad attenersi alle istruzioni impartite dall'Investitore anche qualora le medesime pregiudichino, limitatamente agli elementi oggetto di tali istruzioni, le misure previste nella strategia di esecuzione di cui al comma 18.1.

18.5 È facoltà della Banca, in presenza di un giustificato motivo (quale, a titolo esemplificativo, la contrarietà dell'ordine alla normativa applicabile o il mancato rispetto delle condizioni indicate nel contratto), non trasmettere o non eseguire l'ordine conferito, dandone immediata comunicazione al Cliente.

18.6 La Banca si asterrà dall'effettuare le operazioni se l'ordine impartito dall'Investitore risulti, a seconda dei casi, (i) non adeguato con riferimento alla conoscenza ed esperienza dell'Investitore nel settore d'investimento rilevante per il tipo di strumento o di servizio richiesto, alla valutazione del patrimonio dell'Investitore e agli obiettivi di investimento o (ii) non appropriato con riferimento alla conoscenza ed esperienza dell'Investitore nel settore d'investimento rilevante per il tipo di strumento o di servizio richiesto, in ogni caso dandone comunicazione immediata ed esponendo le ragioni per cui ritiene l'esecuzione non adeguata o non appropriata rispetto alle caratteristiche dell'Investitore. Ai fini della valutazione di adeguatezza e appropriatezza, la Banca si avvale delle informazioni fornite dall'Investitore attraverso la compilazione di un apposito questionario. L'Investitore prende atto che la Banca fa legittimo affidamento sulle informazioni rese dal medesimo e si assume, conseguentemente, ogni responsabilità in merito alla relativa completezza, congruità e veridicità. Pertanto, è onere dell'Investitore informare la Banca di ogni variazione delle informazioni rese tale da comportare un'eventuale modifica del proprio profilo. Ai fini di cui al presente comma, in caso di rapporti cointestati, la Banca condurrà la valutazione di adeguatezza e appropriatezza assumendo a riferimento il profilo del cointestatario dotato del minore livello di conoscenza ed esperienza nel settore di investimento rilevante per il tipo di servizio di investimento e di strumento o di strumento finanziari. Nel caso in cui l'incarico sia conferito da una persona giuridica, la valutazione di adeguatezza e appropriatezza verrà condotta con riferimento alle informazioni rilasciate dal soggetto appositamente indicato nel Questionario MIFID (Legale Rappresentante o delegato o procuratore). Fermo restando il diritto della Banca di non eseguire operazioni ritenute non adeguate rispetto all'Investitore, se l'Investitore richiede comunque l'esecuzione delle operazioni, la Banca le eseguirà sulla base di un ordine impartito per iscritto ovvero, nel caso di ordini telefonici o impartiti elettronicamente, registrato su nastro magnetico o su altro supporto equivalente, in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute. L'Investitore prende atto che l'eventuale rifiuto di fornire le informazioni richieste ai fini del presente articolo comporterà l'impossibilità per la Banca di determinare se il servizio o lo strumento sia adeguato o appropriato per l'Investitore medesimo. Rimane salva l'applicabilità della disciplina di cui all'art. 1727 del codice civile e il diritto di recesso della Banca.

18.7 La Banca non è responsabile per la mancata ricezione e per la mancata trasmissione degli ordini, [o per la loro mancata esecuzione], derivanti da cause a essa non imputabili, e, comunque, per cause al di fuori del suo controllo. In questi casi la Banca trasmetterà l'ordine entro il giorno di ripresa della normale operatività, salvo revoca da parte del Cliente.

18.8 Nell'esecuzione dell'incarico, la Banca è espressamente autorizzata:

- ad agire, oltre che in nome e per conto dell'Investitore, anche in nome proprio e per conto dell'Investitore;
- ad apporre sui titoli nominativi la girata in nome e per conto dell'Investitore;
- in via generale, ai sensi dell'art. 1717, comma 2, cod. civ. e con gli effetti ivi previsti, a sostituire a sé i propri corrispondenti nazionali o - per l'esecuzione di ordini sui mercati esteri - esteri, dandone comunicazione scritta all'Investitore nell'ambito della rendicontazione periodica.

19. Esecuzione degli ordini - norme specifiche

Negoziazione in conto proprio ed esecuzione di ordini per conto dei Clienti.

19.1 La Banca cura l'esecuzione degli ordini ricevuti rispettando la priorità temporali di ricezione, compatibilmente con la natura degli ordini stessi e con le modalità di funzionamento del mercato di esecuzione.

19.2 Nel caso in cui gli ordini siano eseguiti dalla Banca in conto proprio, e cioè in contropartita diretta con il Cliente, la Banca comunica allo stesso, all'atto della ricezione dell'ordine, il prezzo al quale è disposta a comprare o a vendere gli strumenti finanziari ed esegue la negoziazione contestualmente all'assenso del Cliente; sul prezzo pattuito non applica commissioni.

19.3 Qualora l'ordine di negoziazione sia eseguito dalla Banca per conto del Cliente, ferma restando l'applicazione delle commissioni e delle spese di cui al Documento informativo relativo ai costi e agli oneri connessi alla prestazione dei servizi forniti dalla Banca, il prezzo praticato all'Investitore è esclusivamente quello ricevuto o pagato dalla Banca.

Ricezione e trasmissione ordini.

19.4 Qualora non provveda direttamente alla loro esecuzione anche mediante negoziazione per conto proprio, la Banca trasmette tempestivamente ad altri intermediari autorizzati alla negoziazione o al collocamento gli ordini conferiti dall'Investitore.

19.5 Nel caso di ordini relativi a operazioni di collocamento, la Banca trasmette detti ordini agli intermediari collocatori a condizione che:

- a) sia assicurata la consegna all'Investitore della documentazione informativa prescritta;
- b) siano adottate procedure che assicurino il rispetto da parte dell'intermediario collocatore dei criteri di riparto previsti per l'offerta.

19.6 Ove richiesto dall'Investitore, la Banca mette in contatto l'Investitore con uno o più controparti per la conclusione di operazioni aventi a oggetto strumenti finanziari.

19.7 Fermo restando il rispetto delle disposizioni normative dettate in tema di conflitto di interessi, nell'esecuzione dell'incarico la Banca comunica all'Investitore le circostanze a essa note relative alle caratteristiche dell'operazione.

20. Garanzie relative alle operazioni richieste

20.1 L'esecuzione degli ordini di compravendita su strumenti finanziari impartiti dal Cliente è subordinata alla contestuale costituzione da parte dello stesso dei fondi e/o delle garanzie indicate dalla Banca, comunque non inferiori ai limiti previsti dalla normativa vigente. Poiché la natura delle operazioni può richiedere, anche in tempi successivi, ulteriori versamenti al fine di adeguare i margini di garanzia ai valori richiesti, l'Investitore è obbligato a farvi tempestivamente fronte.

20.2 Qualora l'Investitore non dia corso, nei termini di cui al precedente comma, al pagamento e al successivo adeguamento dei margini di garanzia, la Banca non darà corso all'operazione ovvero procederà alla chiusura totale o parziale dell'operazione stessa.

Il Cliente prende espressamente atto del fatto che le operazioni aventi a oggetto strumenti finanziari derivati non sono oggetto del presente contratto.

20.3 Il Cliente è tenuto a mettere a disposizione della Banca nel deposito a custodia o nel conto corrente accesi presso la Banca e disciplinati da appositi contratti, gli strumenti finanziari e/o le somme necessari all'esecuzione degli ordini conferiti e alla corresponsione delle spese e delle commissioni previste. In difetto la Banca non darà corso all'esecuzione degli ordini ovvero procederà alla chiusura delle operazioni eventualmente avviate utilizzando a copertura le somme e/o gli strumenti finanziari depositati dal Cliente.

20.4 Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione anche nel caso in cui l'Investitore, preventivamente affidato per il rischio in argomento, abbia completamente utilizzato la linea di credito per effetto delle operazioni eseguite.

21. Conflitti d'interesse

21.1 La Banca si è dotata di adeguate procedure in materia di conflitti di interesse. Tali procedure, sinteticamente descritte nel Fascicolo Informativo (Informazioni sulla Banca e sui servizi di investimento e accessori prestati):

- a) individuano, in riferimento ai servizi di investimento prestati dalla Banca, le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di interessi che possa ledere gravemente gli interessi di uno o più Clienti;
 - b) definiscono le procedure seguite e le misure adottate dalla Banca al fine di gestire tali conflitti.
- Il Cliente ha in ogni momento il diritto di chiedere alla Banca maggiori dettagli in merito a tali procedure.

21.2 Qualora le misure adottate dalla Banca non fossero sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi del Cliente sia evitato, la Banca informa chiaramente l'Investitore, prima di agire per suo conto, della natura e/o delle fonti del conflitto, affinché il medesimo possa assumere una decisione informata sui servizi prestati, tenuto conto del contesto in cui le situazioni di conflitto si manifestano.

22. Deposito di strumenti finanziari

22.1 Gli strumenti finanziari oggetto delle operazioni di cui al presente contratto saranno immessi e/o registrati nel deposito a custodia e/o amministrazione di titoli e strumenti finanziari acceso dall'Investitore presso la Banca e disciplinato da apposito contratto. Tali strumenti potranno essere, nei limiti previsti dalla vigente normativa, trasferiti o ritirati dall'Investitore medesimo, in tutto o in parte, senza addebito di alcuna penalità.

23. Documentazione delle operazioni eseguite

23.1 Per ogni operazione eseguita, la Banca invierà prontamente al Cliente, con le modalità di cui all'articolo 8, una nota contenente le informazioni essenziali riguardanti l'esecuzione dell'ordine.

23.2 Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di cui al comma che precede la Banca invia all'Investitore prontamente, e comunque al più tardi entro il giorno lavorativo successivo a quello di esecuzione, un avviso su supporto duraturo che conferma l'avvenuta esecuzione dell'ordine e contenente le informazioni essenziali riguardanti l'esecuzione dell'ordine, quali a titolo esemplificativo le seguenti informazioni o le diverse informazioni ritenute essenziali dalla Banca o previste dalla legge:

- a) l'identificativo dell'intermediario che effettua la comunicazione;
- b) il nominativo o altro elemento di designazione dell'Investitore;
- c) il giorno di esecuzione;
- d) l'orario di esecuzione;
- e) la tipologia dell'ordine (ordine con limite di prezzo, ordine al prezzo di mercato o altro tipo specifico di ordine);
- f) l'identificativo della sede di esecuzione;
- g) l'identificativo dello strumento finanziario oggetto dell'ordine;
- h) l'indicatore acquisto/vendita;
- i) la natura dell'ordine, ove non si tratti di acquisto/vendita;
- j) il quantitativo;
- k) il prezzo unitario o, se l'ordine è eseguito in *tranche*, il prezzo di ciascuna *tranche*;
- l) il corrispettivo totale;
- m) la somma totale delle commissioni e delle spese applicate e, su richiesta dell'Investitore, la scomposizione delle medesime in singole voci;
- n) le responsabilità dell'Investitore in relazione al regolamento dell'operazione, ivi inclusi, ove non già comunicati all'Investitore medesimo, il termine per il pagamento o la consegna nonché i dettagli del conto a tal fine rilevanti;
- o) se la controparte dell'Investitore è la stessa Banca o altra impresa del medesimo Gruppo o un altro Cliente della Banca, salvo che l'ordine non sia stato eseguito tramite un sistema che realizza una negoziazione anonima.

Qualora la Banca riceva la conferma dell'esecuzione da altro soggetto, l'avviso è inviato all'Investitore al più tardi il giorno lavorativo successivo a quello in cui la Banca abbia ricevuto tale conferma dal terzo. In ogni caso, la Banca è esonerata dall'obbligo di trasmettere la propria nota di eseguito e le disposizioni del presente comma non si applicano quando la conferma conterrebbe le stesse informazioni di un'altra conferma che dev'essere prontamente inviata al "Cliente al dettaglio" da un soggetto diverso.

23.3 In caso di ordini relativi a quote o azioni di OICR che vengono eseguiti periodicamente, la Banca fornisce all'Investitore le informazioni di cui al comma precedente su base semestrale.

23.4 Resta comunque impregiudicata la facoltà per l'Investitore di richiedere alla Banca informazioni circa lo stato degli ordini impartiti.

23.5 La documentazione si intenderà tacitamente approvata dal Cliente in mancanza di reclamo scritto motivato, che dovrà essere trasmesso alla Banca entro 60 giorni dalla data di spedizione della documentazione stessa.

CONTRATTO DI COLLOCAMENTO

1. Oggetto del Contratto

1.1 Il presente Contratto ha a oggetto la prestazione, da parte della Banca, e in favore del Cliente (di seguito, il "Cliente" o l'"Investitore") del servizio di investimento di collocamento senza assunzione a fermo né garanzia nei confronti dell'emittente di cui all'art. 1, comma 5, lettera c-bis), del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, e successive modifiche e integrazioni.

2. Conclusione del Contratto ed esecuzione dell'incarico

2.1 Il presente Contratto si perfeziona con la restituzione all'Investitore di copia del medesimo debitamente sottoscritta per accettazione dalla Banca. Fermo quanto previsto dall'art. 30, comma 8, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, nel caso di contratto concluso con un Cliente al dettaglio fuori dalla sede della Banca o dalle sue dipendenze mediante il ricorso a consulenti finanziari, l'efficacia dello stesso è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte del Cliente. Entro detto termine il Cliente può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo al consulente finanziario o alla Banca.

3. Rischi delle operazioni

3.1 L'Investitore, consapevole che ogni operazione di investimento è compiuta nel suo interesse, a sue spese e a suo rischio, si dichiara pienamente informato, anche alla luce di quanto esposto nel Fascicolo Informativo (Informazioni sugli strumenti finanziari), dei rischi derivanti dalle operazioni che la Banca effettuerà sulla base degli ordini di volta in volta impartiti.

4. Caratteristiche del servizio

4.1 La Banca raccoglie le disposizioni dell'Investitore aventi a oggetto la sottoscrizione o l'acquisto di strumenti finanziari dalla medesima collocati, secondo le disposizioni dettate dall'emittente o dall'offerente e nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modifiche e integrazioni e dai relativi regolamenti di attuazione.

4.2 La Banca consegna preventivamente all'Investitore, ovvero mette a disposizione per la visione e memorizzazione su supporto duraturo in caso di operazione disposta tramite canale telematico, la documentazione d'offerta prescritta dalla normativa tempo per tempo vigente. Tale documentazione sarà, di volta in volta, quella che la Banca avrà ricevuto dagli emittenti/offerenti, ovvero che sarà stata concordata con gli stessi, impegnandosi la Banca stessa a consegnare ovvero mettere a disposizione dell'Investitore, ai sensi della normativa tempo per tempo vigente, esclusivamente materiale condiviso con, approvato o predisposto da ciascun emittente/offerente. L'Investitore è invitato a leggere attentamente la documentazione di offerta prima di effettuare un investimento. La singola disposizione impartita può essere condizionata alla verifica della Banca, in maniera compatibile con le modalità operative prescelte dal Cliente, della circostanza che il Cliente abbia preso visione della suddetta documentazione prima di aderire all'offerta.

4.3 L'attività di offerta di strumenti finanziari e dei servizi di investimento è effettuata dalla Banca in conformità anche agli specifici accordi di volta in volta assunti con i relativi emittenti, offerenti e/o i distributori. L'esecuzione degli ordini inerenti quote o azioni di OICR avviene nei termini e secondo le modalità previsti nei relativi documenti di offerta e al prezzo determinato per il giorno dell'esecuzione ai sensi del regolamento o statuto del relativo OICR. Il Cliente conferisce mandato con rappresentanza alla Banca affinché questa, secondo le specifiche istruzioni impartite dal Cliente qualora incaricata del collocamento di quote o azioni di OICR i cui regolamenti e/o documenti dell'offerta prevedano tale modalità di sottoscrizione, sottoscriva, in nome e per conto del Cliente il modulo di sottoscrizione dell'OICR e/o le richieste di rimborso o conversione; e (ii) compili e sottoscriva, in nome e per conto del Cliente, la scheda di adesione relativa a offerte pubbliche, autorizzando in ognuno dei casi sopra indicati la Banca sin d'ora anche ai sensi degli articoli 1394 e 1395 del codice civile. Il Cliente conferisce mandato senza rappresentanza alla Banca affinché questa, secondo le specifiche istruzioni impartite dal Cliente (i) qualora incaricata del collocamento di quote o azioni di OICR i cui regolamenti e/o documenti dell'offerta prevedano l'intestazione cumulativa di azioni o quote del relativo OICR, sottoscriva, a suo nome e per conto del Cliente le operazioni di sottoscrizione dell'OICR e/o le richieste di rimborso o conversione, autorizzando la Banca sin d'ora anche ai sensi degli articoli 1394 e 1395 del codice civile

5. Conferimento degli ordini

5.1 Gli ordini - aventi a oggetto le tipologie di strumenti finanziari e di operazioni specificati nel Fascicolo Informativo (Informazioni sugli strumenti finanziari) - possono essere impartiti alla Banca per iscritto - anche via fax o attraverso consulenti finanziari a tal fine autorizzati - telefonicamente o inoltrati elettronicamente. La Banca non sarà, in ogni caso, responsabile per l'improprio, indebito o fraudolento utilizzo di tali mezzi di comunicazione a opera di soggetti terzi non autorizzati, comunque avvenuto, qualora tale improprio, indebito o fraudolento utilizzo non sia conosciuto o comunque conoscibile da parte della Banca con l'ordinaria diligenza.

5.2 Qualora gli ordini vengano impartiti per iscritto, all'atto del ricevimento degli ordini presso la propria sede legale o le proprie dipendenze, la Banca rilascia all'Investitore, nei casi previsti, una attestazione cartacea contenente il nome dell'Investitore, l'ora e la data di ricevimento, gli elementi essenziali dell'ordine e le eventuali istruzioni accessorie.

5.3 Qualora gli ordini vengano impartiti telefonicamente o inoltrati elettronicamente, la Banca li registra su nastro magnetico o su altro supporto equivalente. L'Investitore si dichiara informato del fatto che la Banca registra le relative conversazioni telefoniche e mantiene evidenza degli ordini inoltrati elettronicamente e che tali registrazioni formano piena prova degli ordini impartiti. La Banca si riserva la facoltà di richiedere all'Investitore conferma scritta, anche via fax, delle disposizioni impartite telefonicamente o inoltrate elettronicamente. In tal caso, la Banca invierà, anche via fax, all'Investitore una conferma di avvenuta ricezione contenente gli elementi dell'ordine impartito. Qualora l'Investitore non ne contesti il contenuto con le modalità ed entro il termine indicato nella comunicazione medesima, la Banca considererà l'ordine confermato a ogni effetto.

5.4 Qualora gli ordini vengano impartiti attraverso consulenti finanziari, gli stessi, ai fini dell'esecuzione nel rispetto della priorità della loro ricezione, si intendono conferiti alla Banca nel momento in cui pervengono a quest'ultima. È fatto espresso divieto ai consulenti finanziari della Banca ricevere versamenti in contante

Il consulente finanziario può ricevere dal Cliente o potenziale Cliente, per la conseguente immediata trasmissione, esclusivamente:

- assegni bancari o assegni circolari intestati o girati al soggetto abilitato per conto del quale opera ovvero al soggetto i cui servizi e attività di investimento, strumenti finanziari o prodotti finanziari sono offerti, intestatari di conto corrente presso la Banca, recanti sul retro, prima della firma di girata, la dicitura "e per me pagate a Banca Sistema, valuta d'incasso", muniti di clausola di non trasferibilità;
- ordini di bonifico e documenti simili che abbiano come beneficiario uno dei soggetti indicati nella lettera a.;
- strumenti finanziari nominativi o all'ordine intestati o girati a favore del soggetto che presta il servizio e attività di investimento oggetto di offerta.

5.4 Nel caso di violazione delle disposizioni del presente comma, la Banca non risponde dei disguidi eventualmente conseguenti, ivi compresi ritardi, smarrimenti o sottrazioni.

5.5 In ogni caso l'Investitore si impegna a impartire gli ordini in modo chiaro inequivoco e completo di ogni elemento necessario per l'esecuzione.

5.6 Una volta impartiti, gli ordini dell'Investitore possono essere revocati, con le modalità di cui al precedente paragrafo 5.1, solo se non ancora eseguiti. La Banca non è responsabile della mancata esecuzione degli ordini dovuta al comportamento dell'Investitore inadempiente agli obblighi a lui derivanti dal presente contratto. Le previsioni di cui ai paragrafi 5.2 e 5.3 si applicano anche alle revoche degli ordini disposte dall'Investitore.

5.7 Gli ordini e le revoche potranno essere impartiti dall'Investitore direttamente o per il tramite delle persone dallo stesso indicate nell'elenco di cui al successivo articolo 10.1.

5.8 Gli strumenti finanziari oggetto delle operazioni di cui al presente contratto saranno immessi e/o registrati nel deposito a custodia e/o amministrazione di titoli e strumenti finanziari acceso dall'Investitore presso la Banca e disciplinato da apposito contratto. Tali strumenti potranno essere, nei limiti previsti dalla vigente normativa, trasferiti o ritirati dall'Investitore medesimo, in tutto o in parte, senza addebito di alcuna penalità.

6. Esecuzione degli ordini

6.1 L'esecuzione degli ordini impartiti dall'Investitore avviene nei termini e secondo le modalità previsti dai relativi documenti di offerta e al prezzo ivi indicato.

6.2 La Banca è tenuta, in caso di difficoltà rilevanti che potrebbero influire sulla corretta esecuzione degli ordini impartiti dall'Investitore e non appena venga a conoscenza di tali circostanze, a informarne prontamente l'Investitore.

6.3 È facoltà della Banca, in presenza di un giustificato motivo, non dare esecuzione all'ordine conferito, dandone immediata comunicazione all'Investitore.

6.4 La Banca si asterrà dare corso all'operazione se l'ordine impartito dall'Investitore risulti a seconda dei casi, (i) non adeguato con riferimento alla conoscenza ed esperienza dell'Investitore nel settore d'investimento rilevante per il tipo di strumento o di servizio richiesto, alla valutazione del patrimonio dell'Investitore e agli obiettivi di investimento o (ii) non appropriato con riferimento alla conoscenza ed esperienza dell'Investitore nel settore d'investimento rilevante per il tipo di strumento richiesto, in ogni caso dandone comunicazione immediata ed esponendo le ragioni per cui ritiene l'esecuzione non adeguata o non appropriata rispetto alle caratteristiche dell'Investitore. Ai fini della valutazione di adeguatezza e appropriatezza, la Banca si avvale delle informazioni fornite dall'Investitore attraverso la compilazione di un apposito Questionario. L'Investitore prende atto che la Banca fa legittimo affidamento sulle informazioni rese dal medesimo e si assume, conseguentemente, ogni responsabilità in merito alla relativa completezza, congruità e veridicità. Pertanto, è onere dell'Investitore informare la Banca di ogni variazione delle informazioni rese tale da comportare un'eventuale modifica del proprio profilo. Ai fini di cui al presente comma, in caso di rapporti cointestati, la Banca condurrà la valutazione di adeguatezza e appropriatezza assumendo a riferimento il profilo del cointestatario dotato del minore livello di conoscenza ed esperienza nel settore di investimento rilevante per il tipo di servizio di investimento e di strumento o strumenti finanziari; nel caso in cui l'incarico sia conferito da una persona giuridica, la valutazione di adeguatezza e appropriatezza verrà condotta con riferimento alle informazioni rilasciate dal soggetto appositamente indicato nel Questionario MIFID (Legale Rappresentante o procuratore). Fermo restando il diritto della Banca di non eseguire operazioni ritenute non adeguate rispetto all'Investitore, se l'Investitore richiede comunque l'esecuzione delle operazioni, la Banca le eseguirà sulla base di un ordine impartito per iscritto ovvero, nel caso di ordini telefonici o impartiti elettronicamente, registrato su nastro magnetico o su altro supporto equivalente, in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute. L'Investitore prende atto che l'eventuale rifiuto di fornire le informazioni richieste ai fini del presente articolo comporterà l'impossibilità per la Banca di determinare se lo strumento sia adeguato o appropriato per l'Investitore medesimo. Rimane salva l'applicabilità della disciplina di cui all'art. 1727 del codice civile e il diritto di recesso della Banca.

6.5 La Banca non è responsabile per la mancata esecuzione degli ordini derivanti da cause a essa non imputabili, e, comunque, per cause al di fuori del suo controllo. In questi casi la Banca curerà l'esecuzione dell'ordine entro il giorno di ripresa della normale operatività, salvo revoca da parte dell'Investitore.

6.6 La Banca è espressamente autorizzata ad agire, oltre che in nome e per conto dell'Investitore, anche in nome proprio e per conto dell'Investitore ai sensi dell'art. 21, comma 2, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

6.7 L'esecuzione degli ordini di sottoscrizione o acquisto di strumenti finanziari impartiti dall'Investitore è subordinata alla costituzione dei vincoli di garanzia eventualmente indicati dalla Banca, secondo quanto di volta in volta previsto dalla normativa vigente.

7. Conflitti d'interesse

7.1 La Banca si è dotata di apposite procedure in materia di conflitti di interesse. Tali procedure, sinteticamente descritte nel Fascicolo Informativo (Informazioni sulla Banca e sui servizi di investimento e accessori prestati):

- a) individuano, in riferimento ai servizi di investimento prestati dalla Banca, le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di interessi che possa ledere gravemente gli interessi di uno o più Clienti;
- b) definiscono le procedure seguite e le misure adottate dalla Banca al fine di gestire tali conflitti. L'Investitore ha in ogni momento il diritto di chiedere alla Banca maggiori dettagli in merito a tali procedure.

7.2 Qualora le misure adottate dalla Banca non fossero sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi del Cliente sia evitato, la Banca informa chiaramente l'Investitore, prima di agire per suo conto, della natura e/o delle fonti del conflitto, affinché il medesimo possa assumere una decisione informata sui servizi prestati, tenuto conto del contesto in cui le situazioni di conflitto si manifestano.

8. Documentazione delle operazioni eseguite

8.1 Per ogni operazione eseguita, la Banca invierà prontamente all'Investitore, con le modalità di cui all'articolo 13, una nota contenente le informazioni essenziali riguardanti l'esecuzione dell'ordine.

8.2 Salvo il caso in cui l'Investitore abbia diritto a ricevere analoga conferma dell'esecuzione da un diverso soggetto, la Banca invia all'Investitore prontamente, e comunque al più tardi entro il giorno lavorativo successivo a quello di esecuzione, un avviso su supporto duraturo che conferma l'avvenuta esecuzione dell'ordine e contenente le informazioni essenziali riguardanti l'esecuzione dell'ordine, quali a titolo esemplificativo le seguenti informazioni o le diverse informazioni ritenute essenziali dalla Banca o previste dalla legge:

- a) l'identificativo dell'intermediario che effettua la comunicazione;
- b) il nominativo o altro elemento di designazione dell'Investitore;
- c) il giorno di esecuzione;
- d) l'orario di esecuzione;
- e) la tipologia dell'ordine;
- f) l'identificativo della sede di esecuzione;
- g) l'identificativo dello strumento finanziario oggetto dell'ordine;
- h) l'indicatore acquisto/vendita;
- i) la natura dell'ordine, ove non si tratti di acquisto/vendita;
- j) il quantitativo;
- k) il prezzo unitario;
- l) il corrispettivo totale;
- m) la somma totale delle commissioni e delle spese applicate e, su richiesta dell'Investitore, la scomposizione delle medesime in singole voci;
- n) le responsabilità dell'Investitore in relazione al regolamento dell'operazione, ivi inclusi, ove non già comunicati all'Investitore medesimo, il termine per il pagamento o la consegna nonché i dettagli del conto a tal fine rilevanti;
- o) se la controparte dell'Investitore è la stessa Banca o altra impresa del medesimo Gruppo o un altro Cliente della Banca, salvo che l'ordine non sia stato eseguito tramite un sistema che realizza una negoziazione anonima.

Qualora la Banca riceva la conferma dell'esecuzione da altro soggetto, l'avviso è inviato all'Investitore al più tardi il giorno lavorativo successivo a quello in cui la Banca abbia ricevuto tale conferma dal terzo.

8.3 In caso di ordini relativi a quote o azioni di OICR che vengono eseguiti periodicamente, la Banca fornisce all'Investitore le informazioni di cui al comma precedente su base semestrale.

8.4 Resta comunque impregiudicata la facoltà per l'Investitore di richiedere alla Banca informazioni circa lo stato degli ordini impartiti.

8.5 La documentazione si intenderà tacitamente approvata dall'Investitore in mancanza di reclamo scritto motivato, che dovrà essere trasmesso alla Banca entro 60 giorni dalla data di spedizione della documentazione stessa.

9. Durata del Contratto

9.1 Il presente contratto è a tempo indeterminato e il Cliente può recedervi in qualunque momento mediante l'invio di adeguata comunicazione a mezzo lettera raccomandata A.R. ovvero mediante consegna dell'apposito modulo debitamente compilato presso la succursale competente con preavviso di 15 giorni.

9.2 La Banca potrà recedere dal contratto in qualunque momento mediante l'invio al Cliente di adeguata comunicazione a mezzo lettera raccomandata A.R. con preavviso di 15 giorni oppure senza alcun preavviso e dandone immediata comunicazione scritta al Cliente, allorché:

- a) il Cliente sia divenuto insolvente;
- b) nei confronti del Cliente sia stata avviata una procedura cautelare, od esecutiva, quali a titolo esemplificativo pignoramenti o sequestri, oppure sia stata depositata istanza di fallimento o sia stata avviata un'altra procedura concorsuale;
- c) il Cliente abbia dato corso a cessione di beni ai creditori o posto in essere altre forme di sistemazione totale o parziale della propria posizione debitoria;
- d) il Cliente, ente o società, sia stato posto in liquidazione.

9.3 Salvo il periodo di preavviso di cui ai commi 9.1 e 9.2 che precedono, il recesso è efficace nel momento in cui il destinatario ne riceve comunicazione e non comporta alcuna penalità a carico dell'Investitore. Dal momento della ricezione delle comunicazioni di cui ai commi 9.1 e 9.2 che precedono la Banca avrà in ogni caso la facoltà di non eseguire gli ordini, procedere alla liquidazione anticipata delle operazioni in corso e comunque di adottare ogni iniziativa ritenuta più idonea per la tutela dei propri crediti.

9.4 In caso di cessazione degli effetti di cui al presente Contratto, le somme o i titoli/strumenti che dovessero residuare, verranno messi a disposizione del Cliente nei tempi tecnici necessari, tenuto conto anche della necessità di ricevere gli strumenti finanziari stessi dai subdepositari e comunque dopo che saranno stati soddisfatti - anche mediante compensazione - gli eventuali crediti della Banca.

10. Identificazione dei Clienti e deposito firme autorizzate

10.1 L'Investitore è tenuto a fornire alla Banca i propri dati anagrafici e quelli delle persone autorizzate a rappresentarlo e i relativi documenti di identificazione nonché le altre informazioni necessarie anche per l'assolvimento degli obblighi di cui alla vigente normativa in materia di contrasto del fenomeno del "riciclaggio" di danaro di provenienza illecita e finanziamento del terrorismo. L'Investitore si impegna inoltre a utilizzare, nelle disposizioni conferite alla Banca, la propria sottoscrizione autografa conforme alla firma così come depositata. Diverse modalità di sottoscrizione (es. c.d. "firma elettronica") potranno essere utilizzate su espressa autorizzazione della Banca e conformemente alle disposizioni di legge tempo per tempo vigenti.

10.2 Qualsiasi variazione all'elenco di cui al comma precedente dovrà essere apportata esclusivamente per iscritto e avrà effetto dal giorno successivo al suo ricevimento da parte della Banca. L'Investitore manleva sin d'ora la Banca da ogni responsabilità od onere derivante da ordini impropriamente o indebitamente conferiti dalle persone autorizzate a rappresentarlo.

11. Cointestazione del rapporto

11.1 Quando il rapporto è intestato a più persone, tutte le comunicazioni e le notifiche potranno essere effettuate dalla Banca ai sensi dell'art. 13 a uno solo dei cointestatori all'indirizzo da questi indicato e sono da considerarsi operanti ed efficaci a tutti gli effetti anche nei confronti degli altri.

11.2 Le persone autorizzate a rappresentare i cointestatori dovranno essere nominate per iscritto da tutti precisando gli eventuali limiti delle facoltà loro accordate. La revoca della facoltà di rappresentanza, in deroga all'art. 1726 cod. civ., potrà essere effettuata anche da uno solo dei cointestatori, mentre la modifica delle facoltà dovrà essere effettuata da tutti. Le revoche e le modifiche delle facoltà concesse alle persone autorizzate, nonché le rinunce da parte delle medesime, non saranno opponibili alla Banca finché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione inviata a mezzo raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (PEC) e non sia trascorso il tempo tecnicamente necessario per provvedere; ciò anche quando dette revoche, modifiche e rinunce siano state rese di pubblica ragione.

11.3 Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza non sono opponibili alla Banca finché questa non ne abbia avuto notizia legalmente certa.

11.4 Gli obblighi dei cointestatori sono assunti in via solidale e indivisibile, anche se riferiti ad atto o fatto di uno solo dei cointestatori.

12. Cointestazione del rapporto con facoltà disgiunte

12.1 Salva diversa pattuizione scritta, quando il rapporto è intestato a più persone lo stesso si considera a firme disgiunte. In tal caso, ciascun cointestatore può compiere operazioni anche separatamente e impartire gli ordini di negoziazione con piena liberazione della Banca nei confronti degli altri cointestatori. Analogamente, previa stipulazione di apposito contratto, ciascun cointestatore può compiere operazioni anche separatamente anche sui titoli nominativi presenti nel deposito, comunque intestati. Tale facoltà di disposizione separata può essere modificata o revocata solo su conformi istruzioni impartite per iscritto. Il mandato potrà essere revocato anche da uno solo dei sottoscrittori, restando inteso che in tal caso sarà onere di tale sottoscrittore avvertire gli altri sottoscrittori, mentre nessun obbligo di comunicazione sorgerà in capo alla Banca e il mandato si intenderà revocato con effetti nei confronti di tutti i cointestatori. La Banca, quando da uno dei cointestatori le sia stata notificata opposizione al compimento anche di una sola operazione con lettera raccomandata A.R., non sarà più tenuta a dar corso agli ordini che non le siano stati impartiti congiuntamente da tutti i cointestatori e, dalla data di efficacia di detta comunicazione, potrà ritenere dovuto il concorso di tutti per ciascuna operazione. L'opposizione non ha effetto nei confronti della Banca finché questa non abbia ricevuto tale comunicazione e non sia trascorso il tempo tecnicamente necessario per provvedere.

12.2 Nell'ipotesi di rapporto cointestato con facoltà disgiunte e previa stipulazione di apposito contratto, i cointestatori si autorizzano reciprocamente fra loro a impartire singolarmente disposizioni a valere sugli strumenti finanziari presenti e/o immessi nel dossier comune e risultanti di volta in volta nominativamente intestati a ognuno di essi, conferendosi l'uno l'altro espressa procura con tutti i poteri, nessuno escluso affinché la Banca possa validamente dar corso alla disposizione impartita, e sollevando la Banca stessa da ogni responsabilità al riguardo e con piena liberazione di quest'ultima anche nei confronti di tutti i cointestatori.

12.3 I cointestatori rispondono in solido fra loro nei confronti della Banca per tutte le obbligazioni che venissero a sorgere, per qualsiasi ragione, anche per atto o fatto di un solo cointestatore.

12.4 Nel caso di morte o di sopravvenuta incapacità di uno dei cointestatori, ciascuno degli altri conserva il diritto di impartire separatamente ordini alla Banca. Analogamente lo conservano gli eredi del cointestatore, che potranno esercitare solo congiuntamente tutti insieme tale diritto e qualsiasi altro diritto di cui al presente contratto, e il legale rappresentante dell'incapace.

13. Invio di comunicazioni

13.1 L'invio della corrispondenza, delle eventuali notifiche o di ogni altra comunicazione o dichiarazione all'Investitore è effettuata dalla Banca, con piena validità, al recapito dell'Investitore. Sulla base della scelta effettuata dall'Investitore nel "Modulo di conferimento dell'incarico per l'apertura del

dossier titoli e l'attivazione del servizio di negoziazione, esecuzione, ricezione e trasmissione di ordini deposito a custodia e amministrazione di titoli e di strumenti finanziari, servizi di collocamento e consulenza in materia di investimenti", la Banca potrà avvalersi, per l'invio di comunicazioni, di strumenti quali la posta elettronica e/o sistemi di *Internet Banking*, ovvero di altri strumenti che, in funzione dell'evoluzione tecnologica consentano all'Investitore di acquisire la comunicazione su supporto duraturo e diano prova dell'avvenuta ricezione.

13.2 L'eventuale modifica del recapito indicato nel precedente comma deve essere comunicata alla Banca per iscritto mediante lettera raccomandata A.R. ovvero mediante apposita modulistica fornita dalla Banca e avrà efficacia, se non diversamente indicato, dalla data di ricevimento della stessa.

14. Condizioni economiche, commissioni e spese

14.1 Le commissioni e le spese applicate al servizio oggetto del presente contratto sono indicate nel Documento relativo ai costi e agli oneri connessi alla prestazione dei servizi forniti dalla Banca, allegato al contratto, nonché in ogni altra informativa pubblicata dalla Banca a norma di legge.

14.2 L'Investitore è tenuto altresì a corrispondere ogni eventuale onere, imposta o tassa a qualunque titolo gravante sul servizio di cui al presente contratto e sulle relative operazioni, che la Banca dovesse sostenere.

14.3 Il pagamento di ogni somma dovuta dall'Investitore avverrà a mezzo addebito sul rapporto di conto corrente indicato nel contratto o comunque in qualsiasi altro rapporto intestato o cointestato all'Investitore stesso. Il pagamento potrà essere eseguito per cassa, quando quest'ultima modalità sia richiesta dalla Banca per motivi di organizzazione interna o quando il rapporto d'appoggio non presenti sufficiente disponibilità, a mezzo contante o, su autorizzazione specifica della Banca, mediante l'emissione di titoli di credito.

14.4 La Banca può, nei limiti consentiti dalla vigente normativa, versare o percepire compensi o commissioni ovvero fornire o ricevere prestazioni non monetarie ("incentivi") da terzi o da chi agisca per conto dell'Investitore o dei medesimi. In tal caso, la Banca provvederà a informare il Cliente in modo completo, accurato e comprensibile anche tramite il documento di cui al punto 9.1:

- a) circa l'esistenza, la natura e l'importo di tali compensi, commissioni o prestazioni o - qualora tale importo non possa essere accertato - circa il metodo di calcolo di tale importo.
- b) ovvero circa i termini essenziali degli accordi dalla medesima conclusi in materia di compensi, commissioni o prestazioni non monetarie, ferma, in tal caso restando la possibilità per il Cliente di richiedere ulteriori dettagli

15. Modifica delle condizioni contrattuali

15.1 Le Parti convengono che, per i contratti a tempo indeterminato e qualora sussista un giustificato motivo, la Banca può modificare unilateralmente in qualsiasi momento, anche in senso sfavorevole per il Cliente, le condizioni contrattuali di cui al presente Contratto e le condizioni economiche (ivi incluse a titolo esemplificativo, quelle relative ai tassi di interesse e ai prezzi).

15.2 La Banca comunica al Cliente, con un preavviso minimo di due mesi, le modifiche unilaterali al Contratto mediante una comunicazione contenente in modo evidenziato la formula "Proposta di modifica unilaterale del Contratto" inviata in forma scritta o su altro supporto durevole preventivamente accettato dal Cliente. Il Cliente che al momento di apertura del rapporto, o in un momento successivo, sceglie di ricevere le comunicazioni in forma telematica accetta che le modifiche unilaterali siano comunicate al Cliente medesimo tramite tali modalità tra cui la posta elettronica, la PEC e la messa a disposizione nell'area riservata del Cliente sul sito Internet della Banca.

15.3 Le modifiche alle condizioni contrattuali e alle condizioni economiche del Contratto si intendono accettate con la decorrenza indicata nella comunicazione di cui al precedente 15.2, qualora il Cliente non receda, senza spese, dal Contratto entro la data prevista per l'applicazione delle modifiche comunicate. Nel caso di recesso, il Cliente ha il diritto di ottenere, in fase di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

16. Responsabilità dell'Investitore - diritto di garanzia - compensazione

16.1 Se l'Investitore non adempie puntualmente e integralmente alle sue obbligazioni, la Banca lo diffida a mezzo lettera raccomandata A.R. a pagare quanto dovuto entro il termine di giorni 10 dalla ricezione della lettera. Se il Cliente non adempie entro tale termine, la Banca può valersi dei diritti a essa spettanti ai sensi di legge e degli art. 2761, commi 3 e 4 e 2756 cod. civ., realizzando, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 2797 cod. civ., direttamente o a mezzo altro intermediario finanziario un adeguato quantitativo degli strumenti finanziari di pertinenza dell'Investitore a qualunque titolo depositati presso la Banca. Se la Banca ha fatto vendere solo parte degli strumenti finanziari, tiene in deposito gli altri alle stesse condizioni.

16.2 È costituito a favore della Banca il diritto di pegno² e il diritto di ritenzione sugli strumenti finanziari e sui valori dell'Investitore comunque detenuti o pervenuti alla Banca stessa, a garanzia di qualunque suo credito - anche se non liquido ed esigibile e anche se assistito da altre garanzie reali o personali - già in essere o che dovesse sorgere nei confronti dell'Investitore. L'Investitore conferisce mandato irrevocabile a favore e nell'interesse della stessa Banca a effettuare la vendita degli strumenti e dei valori e a utilizzare il relativo ricavo per il pagamento dei propri debiti nei confronti della Banca.

16.3 Le cessioni di credito e le garanzie pignoratorie a qualunque titolo effettuate o costituite a favore della Banca, garantiscono ogni ulteriore credito, anche non liquido ed esigibile e in qualunque momento sorto, vantato dalla Banca verso l'Investitore.

16.4 In espressa deroga all'art. 190 cod. civ., la Banca è autorizzata ad agire per l'intero suo credito in via principale e non sussidiaria sui beni personali di ciascuno dei coniugi cointestatari in regime di comunione legale.

16.5 Quando esistono tra la Banca e l'Investitore più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, presso qualunque filiale siano intrattenuti, ha luogo in ogni caso la compensazione di legge a ogni suo effetto.

16.6 Al verificarsi di una delle ipotesi previste dall'art. 1186 cod. civ., o al prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria o economica dell'Investitore in maniera tale da porre in pericolo il recupero dei crediti della Banca, quest'ultima ha altresì il diritto di valersi della compensazione ancorché i crediti non siano liquidi ed esigibili, e ciò in qualunque momento senza obbligo di preavviso o formalità, fermo restando che dell'avvenuta compensazione - contro la quale non potrà eccepirsi in nessun caso la convenzione di assegno - la Banca darà comunicazione scritta all'Investitore.

16.7 In caso di cointestazione del rapporto, la Banca ha facoltà di valersi dei diritti di cui al presente articolo e al paragrafo 11.4, sino alla concorrenza dell'intero suo credito, anche nei confronti di conti o rapporti di pertinenza di alcuni soltanto dei cointestatari.

17. Solidarietà e indivisibilità delle obbligazioni dell'Investitore e imputazione dei pagamenti

17.1 Tutte le obbligazioni dell'Investitore verso la Banca si intendono assunte - anche in caso di cointestazione - in via solidale e indivisibile anche per gli aventi causa a qualunque titolo - anche successorio - dall'Investitore stesso.

17.2 Qualora sussistano più rapporti di debito verso la Banca, salva diversa imputazione dell'Investitore ex art. 1193, comma 1, cod. civ. al momento del pagamento, la Banca può imputare i pagamenti dell'Investitore o le somme comunque incassate da terzi, in deroga all'art. 1193, comma 2, cod. civ., a estinzione o decurtazione di una o più delle obbligazioni assunte dall'Investitore medesimo, dandone comunicazione allo stesso.

18. Reclami e soluzione stragiudiziale delle controversie Legge applicabile e foro competente

18.1 Il Cliente può presentare un reclamo attraverso una delle seguenti modalità:

- per posta ordinaria al seguente indirizzo: Banca SISTEMA S.p.A. - Ufficio Reclami - Corso Monforte 20, 20122 Milano;
- per posta elettronica all'indirizzo: reclami@bancasistema.it;
- per posta elettronica certificata all'indirizzo bancasistema@legalmail.it;
- per fax al numero +39 02 72093979.

18.2 La Banca risponde nei tempi più solleciti e comunque entro 30 giorni, se il reclamo è relativo a operazioni e servizi bancari, o entro 90 giorni se il reclamo è relativo a servizi di investimento. Se il reclamo è fondato, la Banca lo conferma per iscritto al Cliente. Qualora la soluzione del problema segnalato dal Cliente non potesse essere immediata, o richiedesse interventi organizzativi o tecnologici, la risposta preciserà - per quanto prevedibili - i tempi tecnici che risulteranno perciò necessari.

18.3 Nel caso in cui la Banca dovesse invece ritenere di non accogliere il reclamo, risponderà comunque per iscritto precisando le ragioni della sua decisione. In tal caso, o se non avesse ricevuto risposta entro i termini previsti, o se comunque fosse insoddisfatto dell'esito del reclamo, il Cliente potrà rivolgersi:

- In caso di controversie inerenti operazioni e servizi bancari e finanziari:
 - all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF): se la richiesta ha per oggetto la corresponsione di una somma di denaro, nel limite di € 100.000 (euro centomila,00); senza limiti di importo in tutti gli altri casi. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro e conoscere l'ambito di competenza si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca. Il ricorso all'ABF esonera il Cliente dall'esperire il procedimento di mediazione di cui al paragrafo successivo, nel caso in cui intenda sottoporre la controversia all'Autorità Giudiziaria. La Banca valuterà i reclami ricevuti anche alla luce degli orientamenti desumibili dalle decisioni assunte dall'ACF;
- oppure, per assolvere all'obbligo di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, di esperire il procedimento di mediazione prima di fare ricorso all'Autorità Giudiziaria e anche in assenza di preventivo reclamo:
 - al Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR. Il Regolamento del Conciliatore Bancario Finanziario può essere consultato sul sito www.conciliatorebancario.it o chiesto alla Banca;
 - ovvero a un altro organismo iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria;
- In caso di controversie inerenti servizi e attività di investimento:
 - all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF), istituito dalla CONSOB con Delibera n. 19602 del 4 maggio 2016. L'accesso all'Arbitro è del tutto gratuito per l'investitore e sono previsti ridotti termini per giungere a una decisione (90 giorni dal completamento del fascicolo contenente il ricorso, le deduzioni e la documentazione prodotta dalle parti). Il diritto di ricorrere all'ACF non può formare oggetto di rinuncia da parte dell'investitore ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale. Potranno essere sottoposte all'Arbitro le controversie (fino a un importo richiesto di 500.000 euro) relative alla violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza cui sono tenuti gli intermediari nei loro rapporti con gli investitori nell'esercizio delle attività disciplinate nella parte II del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), incluse le controversie transfrontaliere e le controversie oggetto del Regolamento UE n. 524/2013. La Banca valuterà i reclami ricevuti anche alla luce degli orientamenti desumibili dalle decisioni assunte dall'ACF. Per ogni ulteriore informazione si invita il Cliente a consultare l'indirizzo http://www.consob.it/web/area-pubblica/dettaglio-news/-/asset_publisher/qjVSo44Lk1fl/content/nuovo-organismo-risoluzione-extragiudiziale-controversie/10194
 - oppure, per assolvere all'obbligo di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 di esperire il procedimento di mediazione prima di fare ricorso all'autorità giudiziaria e anche in assenza di preventivo reclamo:
 - i) al Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR. Il Regolamento del Conciliatore Bancario Finanziario può essere consultato sul sito www.conciliatorebancario.it o chiesto alla Banca;
 - ii) ovvero a un altro organismo iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.

19. Legge applicabile e foro competente

19.1 Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana.

19.2 Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere in dipendenza del Contratto tra il Cliente e la Banca non risolta attraverso modalità stragiudiziali, è competente in via esclusiva, a scelta della Banca, il foro di Milano. Tuttavia, se il Cliente è classificato come consumatore, il foro competente è quello della sua residenza o del suo domicilio eletto.

19.3 Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Contratto, si fa rinvio alle vigenti disposizioni di legge e di regolamento.

CONTRATTO DI CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI

1. Oggetto del Contratto

Il presente Contratto ha a oggetto la prestazione, da parte della Banca, e in favore del Cliente (di seguito, il "Cliente" o l'"Investitore") del servizio di consulenza in materia di investimenti di cui all'art. 1, comma 5, lettera f), del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, e successive modifiche e integrazioni.

2. Conclusione del Contratto ed esecuzione dell'incarico

Il presente Contratto si perfeziona con la restituzione all'Investitore di copia del medesimo debitamente sottoscritta per accettazione dalla Banca.

3. Rischi delle operazioni

L'Investitore si dichiara pienamente informato, anche alla luce di quanto esposto nel Fascicolo Informativo (Informazioni sugli strumenti finanziari), dei rischi associati agli investimenti che saranno dal medesimo compiuti sulla base delle raccomandazioni fornite dalla Banca.

4. Caratteristiche del servizio

4.1 Il servizio di consulenza in materia di investimenti viene prestato tenendo conto delle specifiche conoscenze ed esperienze dell'Investitore in materia di investimenti riguardo al tipo specifico di prodotto o servizio raccomandato, nonché della situazione finanziaria e degli obiettivi di investimento dell'Investitore e ha a oggetto la prestazione di raccomandazioni personalizzate e coerenti con le caratteristiche e le esigenze finanziarie dell'Investitore medesimo. La consulenza ha a oggetto la valutazione di adeguatezza delle specifiche operazioni richieste dal Cliente, come di seguito meglio dettagliato, di comprare, vendere, sottoscrivere, scambiare, riscattare un determinato strumento/ prodotto. Ogni decisione di investimento/disinvestimento resta, comunque, di esclusiva competenza dell'Investitore.

Non è prevista un'attività di monitoraggio continuativo del portafoglio del Cliente a cura della Banca, né una valutazione nel continuo dell'adeguatezza dello stesso.

4.2 Ai fini della valutazione di adeguatezza di cui al comma che precede, la Banca si avvale delle informazioni fornite dall'Investitore attraverso la compilazione di un apposito Questionario. Le raccomandazioni fornite nell'ambito del servizio di consulenza hanno validità e fanno riferimento alla situazione di mercato esistente al giorno in cui sono fornite. L'Investitore prende atto che la Banca fa legittimo affidamento sulle informazioni rese dal medesimo e si assume, conseguentemente, ogni responsabilità in merito alla relativa completezza, congruità e veridicità. Pertanto, è onere dell'Investitore informare la Banca di ogni variazione delle informazioni rese tale da comportare un'eventuale modifica del proprio profilo e in ogni caso collaborare con la Banca per la redazione e l'aggiornamento della profilatura necessaria alla Banca per effettuare le valutazioni di adeguatezza.

4.3 La Banca fornisce all'Investitore raccomandazioni personalizzate in relazione a ogni operazione avente a oggetto gli strumenti finanziari negoziati dalla Banca o da questa collocati/distribuiti sulla base di apposito incarico conferito da altri intermediari o emittenti.

5. Modalità di esecuzione dell'incarico

5.1 La Banca, nel prestare il servizio di consulenza, si può avvalere di diverse modalità e di diversi supporti, anche di tipo telematico e informatico, quali a titolo esemplificativo: consulenza telefonica, riunioni con l'Investitore, utilizzo di messaggi di posta elettronica. L'esito viene formalizzato in un apposito report di raccomandazione, fornito al Cliente.

5.2 Le raccomandazioni fornite dalla Banca con le modalità sopra descritte devono essere formulate in maniera chiara e accessibile.

6. Limitazioni di responsabilità

6.1 Il servizio di consulenza in materia di investimenti costituisce un'obbligazione di mezzi e pertanto la Banca non garantisce alcun risultato in merito alle raccomandazioni fornite, e non assume alcuna responsabilità in ordine all'esito delle operazioni oggetto di tali raccomandazioni. Pertanto, nessuna responsabilità potrà insorgere a carico della Banca per eventuali perdite, danni o minori guadagni che l'Investitore dovesse subire a seguito dell'esecuzione delle operazioni effettuate sulla base delle raccomandazioni ricevute.

6.2 La Banca non può essere ritenuta responsabile per la mancata/parziale prestazione del servizio dovuta a cause a essa non imputabili quali ritardi o cadute di linee o altri inconvenienti, sospensioni, guasti, malfunzionamento o non funzionamento degli impianti telefonici, elettronici, telematici.

7. Adeguatezza e conflitti d'interesse

7.1 La Banca non fornisce all'Investitore raccomandazioni con riferimento a strumenti finanziari, servizi di investimento o operazioni che, tenuto conto delle informazioni fornite dal medesimo, nonché della natura e delle caratteristiche dei servizi prestati, risultino non adeguate. A tal fine, la Banca valuta se la specifica operazione:

- a) corrisponda agli obiettivi di investimento dell'Investitore;
- b) sia di natura tale che l'Investitore sia finanziariamente in grado di sopportare, compatibilmente con i propri obiettivi di investimento, i rischi connessi;
- c) sia di natura tale per cui l'Investitore possiede la necessaria esperienza e conoscenza per comprendere tali rischi.

7.2 L'Investitore prende atto che, qualora la Banca valuti "non adeguata" un'operazione, richiesta a iniziativa dell'Investitore medesimo, la Banca indica all'Investitore tale circostanza e sconsiglia l'operazione, riservandosi pertanto di non eseguire la relativa operazione. A tali fini, in caso di rapporti cointestati, la Banca condurrà la valutazione di adeguatezza assumendo a riferimento il profilo del cointestatario che, sulla base delle informazioni fornite da ciascun cointestatario del rapporto, risulti caratterizzato come più prudente.

7.3 Il Cliente prende infine atto che, salvo nel caso di mera esecuzione o ricezione di ordini, quale ad esempio nel caso in cui il Cliente si sia avvalso di un consulente indipendente, qualsiasi operazione disposta nell'ambito di tutti i contratti, presenti e futuri, in essere con la Banca e aventi a oggetto strumenti finanziari, è subordinata alla valutazione di adeguatezza in quanto il servizio di consulenza è offerto in abbinamento ai servizi di ricezione e trasmissione ordini, di esecuzione ordini, di collocamento e negoziazione in conto proprio.

7.4 La Banca si è dotata di apposite procedure in materia di conflitti di interesse. Tali procedure, sinteticamente descritte nel Fascicolo Informativo (Informazioni sulla Banca e sui servizi di investimento e accessori prestati) nonché nella policy sintetica della Banca sulla politica di gestione dei conflitti di interesse:

- a) individuano, in riferimento ai servizi di investimento prestati dalla Banca, le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di interessi che possa ledere gravemente gli interessi di uno o più Clienti;
- b) definiscono le procedure seguite e le misure adottate dalla Banca al fine di gestire tali conflitti. L'Investitore ha in ogni momento il diritto di chiedere alla Banca maggiori dettagli in merito a tali procedure.

7.5 Qualora le misure adottate dalla Banca non fossero sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi del Cliente sia evitato, la Banca informa chiaramente l'Investitore, prima di agire per suo conto, della natura e/o delle fonti del conflitto, affinché il medesimo possa assumere una decisione informata sui servizi prestati, tenuto conto del contesto in cui le situazioni di conflitto si manifestano.

8. Comunicazioni periodiche

8.1 La Banca fornisce all'Investitore, con riferimento a ciascuna operazione ritenuta adeguata, apposita attestazione contenente le seguenti informazioni:

- a) lo strumento finanziario oggetto della consulenza;
- b) la raccomandazione d'investimento fornita all'Investitore.

8.2 Qualora la consulenza prestata abbia dato luogo a un'operazione regolata da altro rapporto contrattuale in essere tra l'Investitore e la Banca, l'Investitore si dichiara informato e prende sin d'ora atto che la Banca includerà la rendicontazione relativa allo svolgimento del servizio di consulenza nell'ambito delle comunicazioni periodiche dovute ai sensi del contratto considerato.

9. Durata del Contratto

9.1 Il presente Contratto è a tempo indeterminato e l'Investitore può recedervi in qualunque momento mediante l'invio di adeguata comunicazione a mezzo raccomandata A.R. ovvero consegnata direttamente allo sportello.

9.2 La Banca potrà esercitare analogha facoltà di recesso con preavviso di 10 giorni, oppure senza preavviso in presenza di un giustificato motivo. In ogni caso il recesso, salvo il menzionato periodo di preavviso, è efficace nel momento in cui il destinatario ne riceve comunicazione e non comporta alcuna penalità a carico dell'Investitore.

10. Invio di comunicazioni

10.1 L'invio della corrispondenza, delle eventuali notifiche o di ogni altra comunicazione o dichiarazione all'Investitore è effettuata dalla Banca, con piena validità, al recapito dell'Investitore. Sulla base della scelta effettuata dall'Investitore nel "Modulo di conferimento dell'incarico per l'apertura del dossier titoli e l'attivazione del servizio di negoziazione, esecuzione, ricezione e trasmissione di ordini deposito a custodia e amministrazione di titoli e di strumenti finanziari, servizi di collocamento e consulenza in materia di investimenti", la Banca potrà avvalersi, per l'invio di comunicazioni, di strumenti quali la posta elettronica e/o sistemi di *Internet Banking*, ovvero di altri strumenti che, in funzione dell'evoluzione tecnologica consentano all'Investitore di acquisire la comunicazione su supporto duraturo e diano prova dell'avvenuta ricezione.

10.2 L'eventuale modifica del recapito indicato nel precedente comma deve essere comunicata alla Banca per iscritto mediante lettera raccomandata A.R. ovvero mediante apposita modulistica fornita dalla Banca e avrà efficacia, se non diversamente indicato, dalla data di ricevimento della stessa.

11. Condizioni economiche, commissioni e spese

11.1 Le commissioni e le spese applicate al servizio oggetto del presente contratto sono indicate nel Documento informativo relativo ai costi e agli oneri connessi alla prestazione dei servizi forniti dalla Banca, nonché in ogni altra informativa pubblicata dalla Banca a norma di legge.

11.2 L'Investitore è tenuto altresì a corrispondere ogni eventuale onere, imposta o tassa a qualunque titolo gravante sul servizio di cui al presente contratto, che la Banca dovesse sostenere.

11.3 Il pagamento di ogni somma dovuta dall'Investitore avverrà a mezzo addebito sul rapporto di conto corrente indicato nel Contratto o comunque in qualsiasi altro rapporto intestato o cointestato all'Investitore stesso. Il pagamento potrà essere eseguito per cassa, quando quest'ultima modalità sia richiesta dalla Banca per motivi di organizzazione interna o quando il rapporto d'appoggio non presenti sufficiente disponibilità, a mezzo contante o, su autorizzazione specifica della Banca, mediante l'emissione di titoli di credito.

11.4 La Banca può, nei limiti consentiti dalla vigente normativa, versare o percepire compensi o commissioni ovvero fornire o ricevere prestazioni non monetarie ("incentivi") da terzi o da chi agisca per conto dell'Investitore o dei medesimi. In tal caso, la Banca provvederà a informare il Cliente in modo completo, accurato e comprensibile, anche tramite il documento di cui al punto 8.1:

- a) circa l'esistenza, la natura e l'importo di tali compensi, commissioni o prestazioni o - qualora tale importo non possa essere accertato - circa il metodo di calcolo di tale importo prima della prestazione del servizio;
- b) ovvero circa i termini essenziali degli accordi dalla medesima conclusi in materia di compensi, commissioni o prestazioni non monetarie, ferma, in tal caso restando la possibilità per il Cliente di richiedere ulteriori dettagli.

12. Modifica delle condizioni contrattuali

12.1 Le Parti convengono che, per i contratti a tempo indeterminato e qualora sussista un giustificato motivo, la Banca può modificare unilateralmente in qualsiasi momento, anche in senso sfavorevole per il Cliente, le condizioni contrattuali di cui al presente Contratto e le condizioni economiche (ivi incluse a titolo esemplificativo, quelle relative ai tassi di interesse e ai prezzi).

12.2 La Banca comunica al Cliente, con un preavviso minimo di due mesi, le modifiche unilaterali al Contratto mediante una comunicazione contenente in modo evidenziato la formula "Proposta di modifica unilaterale del Contratto" inviata in forma scritta o su altro supporto durevole preventivamente accettato dal Cliente. Il Cliente che al momento di apertura del rapporto, o in un momento successivo, sceglie di ricevere le comunicazioni in forma telematica accetta che le modifiche unilaterali siano comunicate al Cliente medesimo tramite tali modalità tra cui la posta elettronica, la PEC e la messa a disposizione nell'area riservata del Cliente sul sito Internet della Banca.

12.3 Le modifiche alle condizioni contrattuali e alle condizioni economiche del Contratto si intendono accettate con la decorrenza indicata nella comunicazione di cui al precedente 12.2, qualora il Cliente non receda, senza spese, dal Contratto entro la data prevista per l'applicazione delle modifiche comunicate. Nel caso di recesso, il Cliente ha il diritto di ottenere, in fase di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

13. Reclami e soluzione stragiudiziale delle controversie Legge applicabile e foro competente

13.1 Il Cliente può presentare un reclamo attraverso una delle seguenti modalità:

- per posta ordinaria al seguente indirizzo: Banca SISTEMA S.p.A. - Ufficio Reclami - Corso Monforte 20, 20122 Milano;
- per posta elettronica all'indirizzo: reclami@bancasistema.it;
- per posta elettronica certificata all'indirizzo bancasistema@legalmail.it;
- per fax al numero +39 02 72093979.

13.2 La Banca risponde nei tempi più solleciti e comunque entro 30 giorni, se il reclamo è relativo a operazioni e servizi bancari, o entro 90 giorni se il reclamo è relativo a servizi di investimento. Se il reclamo è fondato, la Banca lo conferma per iscritto al Cliente. Qualora la soluzione del problema segnalato dal Cliente non potesse essere immediata, o richiedesse interventi organizzativi o tecnologici, la risposta preciserà - per quanto prevedibili - i tempi tecnici che risulteranno perciò necessari.

13.3 Nel caso in cui la Banca dovesse invece ritenere di non accogliere il reclamo, risponderà comunque per iscritto precisando le ragioni della sua decisione. In tal caso, o se non avesse ricevuto risposta entro i termini previsti, o se comunque fosse insoddisfatto dell'esito del reclamo, il Cliente potrà rivolgersi:

- In caso di controversie inerenti operazioni e servizi bancari e finanziari:
 - all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF): se la richiesta ha per oggetto la corresponsione di una somma di denaro, nel limite di € 100.000 (euro centomila,00); senza limiti di importo in tutti gli altri casi. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro e conoscere l'ambito di competenza si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca. Il ricorso all'ABF esonera il Cliente dall'esperire il procedimento di mediazione di cui al paragrafo successivo, nel caso in cui intenda sottoporre la controversia all'Autorità

Giudiziaria. La Banca valuterà i reclami ricevuti anche alla luce degli orientamenti desumibili dalle decisioni assunte dall'ACF, oppure, per assolvere all'obbligo di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, di esperire il procedimento di mediazione prima di fare ricorso all'Autorità Giudiziaria e anche in assenza di preventivo reclamo:

- al Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR. Il Regolamento del Conciliatore Bancario Finanziario può essere consultato sul sito www.conciliatorebancario.it o chiesto alla Banca;
 - ovvero a un altro organismo iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria;
- In caso di controversie inerenti servizi e attività di investimento:
- all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF), istituito dalla CONSOB con Delibera n. 19602 del 4 maggio 2016. L'accesso all'Arbitro è del tutto gratuito per l'investitore e sono previsti ridotti termini per giungere a una decisione (90 giorni dal completamento del fascicolo contenente il ricorso, le deduzioni e la documentazione prodotta dalle parti).
Il diritto di ricorrere all'ACF non può formare oggetto di rinuncia da parte dell'investitore ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale.
Potranno essere sottoposte all'Arbitro le controversie (fino a un importo richiesto di 500.000 euro) relative alla violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza cui sono tenuti gli intermediari nei loro rapporti con gli investitori nell'esercizio delle attività disciplinate nella parte II del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), incluse le controversie transfrontaliere e le controversie oggetto del Regolamento UE n. 524/2013.
- La Banca valuterà i reclami ricevuti anche alla luce degli orientamenti desumibili dalle decisioni assunte dall'ACF.
Per ogni ulteriore informazione si invita il Cliente a consultare l'indirizzo http://www.consob.it/web/area-pubblica/dettaglio-news/-/asset_publisher/qjVSo44Lk1f1/content/nuovo-organismo-risoluzione-extragiudiziale-controversie/10194
- oppure, per assolvere all'obbligo di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 di esperire il procedimento di mediazione prima di fare ricorso all'autorità giudiziaria e anche in assenza di preventivo reclamo:
 - a) al Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR. Il Regolamento del Conciliatore Bancario Finanziario può essere consultato sul sito www.conciliatorebancario.it o chiesto alla Banca;
 - b) ovvero a un altro organismo iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.

14. Legge applicabile e foro competente

14.1 Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana.

14.2 Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere in dipendenza del Contratto tra il Cliente e la Banca non risolta attraverso modalità stragiudiziali, è competente in via esclusiva, a scelta della Banca, il foro di Milano. Tuttavia, se il Cliente è classificato come consumatore, il foro competente è quello della sua residenza o del suo domicilio eletto.

14.3 Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Contratto, si fa rinvio alle vigenti disposizioni di legge e di regolamento.

CONTRATTO DI DEPOSITO

1. Oggetto del Contratto

1.1 La Banca svolge il servizio di deposito in amministrazione e custodia di titoli e strumenti finanziari alle condizioni di seguito riportate. Ove il servizio attenga a strumenti finanziari dematerializzati o comunque immessi nel sistema di gestione accentrata, esso si espleta attraverso appositi conti, di seguito denominati indifferente depositi.

1.2 Oggetto del deposito possono essere sia titoli e strumenti finanziari cartacei che dematerializzati ai sensi del Titolo II Parte III del D. Lgs. 58/1998 e relativa normativa di attuazione.

1.3 Nel caso di deposito di titoli o strumenti finanziari cartacei, il Cliente (di seguito, il "Cliente" o l'"Investitore") deve presentare gli stessi accompagnati da una distinta contenente tutti gli estremi necessari per la loro identificazione.

1.4 Quando oggetto del deposito siano strumenti finanziari in gestione accentrata, la loro registrazione contabile a nome del Cliente presso la Banca depositaria tiene luogo della consegna dei medesimi e il trasferimento o la costituzione di vincoli relativi agli strumenti finanziari in questione potranno trovare attuazione attraverso iscrizioni contabili secondo le modalità e per gli effetti di cui alla vigente normativa, restando esclusa ogni possibilità di rilascio di titoli in forma cartacea o di ritiro dei medesimi.

1.5 Nel caso di pegno o usufrutto il Cliente è obbligato a comunicare alla Banca l'eventuale esistenza di accordi o convenzioni costitutive e/o regolatrici del relativo pegno o usufrutto stipulati tra il Cliente e il creditore pignoratizio o l'usufruttuario che attribuisca a un soggetto diverso da quello previsto per legge il diritto di richiedere comunicazioni o certificazioni per l'esercizio dei diritti inerenti agli strumenti finanziari sottoposti a vincolo, inclusi in particolare i diritti di cui al successivo articolo 4. La Banca è esonerata da qualsiasi responsabilità in relazione al rilascio delle relative attestazioni e certificazioni in caso di mancata comunicazione dell'esistenza e del contenuto di tali accordi o convenzioni.

2. Svolgimento del servizio

2.1 La Banca custodisce i titoli cartacei e mantiene la registrazione contabile degli strumenti finanziari in gestione accentrata, amministra e riscuote gli interessi e i dividendi, verifica i sorteggi per l'attribuzione dei premi o per il rimborso del capitale, cura le riscossioni per conto del Cliente e il rinnovo del foglio cedole e in generale provvede alla normale tutela dei diritti inerenti agli strumenti finanziari stessi.

2.2 La Banca non può in nessun caso utilizzare le somme o gli strumenti dell'Investitore in assenza di apposito consenso scritto e ferma la possibilità di concedere finanziamento tramite titoli ove ciò sia necessario per il compimento dell'operazione.

2.3 Nel caso di esercizio del diritto di opzione, conversione dei titoli o versamento di decimi, la Banca chiede al Cliente e provvede all'esecuzione dell'operazione soltanto a seguito di ordine scritto e previo versamento dei fondi occorrenti. In mancanza di fondi o di istruzioni in tempo utile (ovvero entro il termine dell'orario di apertura della dipendenza della Banca presso cui è eseguita l'istruzione nel Giorno Lavorativo precedente l'ultimo giorno di trattazione del diritto di opzione/warrant) la Banca cura la vendita dei diritti di opzione per conto del Cliente nell'ultimo giorno di trattazione con le condizioni di mercato nel quale i relativi diritti sono negoziati, restando pertanto inteso che la Banca potrà anche non procedere alla vendita in presenza, a giudizio della Banca, di condizioni di mercato che non consentano la vendita.

2.4 Per gli strumenti non quotati nei mercati regolamentati o negoziati in sistemi multilaterali di negoziazione, l'Investitore è tenuto a dare alla Banca tempestivamente le opportune istruzioni, in mancanza delle quali essa non può essere tenuta a compiere alcuna operazione.

2.5 Per poter provvedere in tempo utile all'incasso degli interessi e dei dividendi, la Banca ha facoltà di staccare le cedole degli strumenti finanziari entro il quinto giorno lavorativo antecedente alla data di negoziazione "ex cedola" o "ex dividendo" o altro termine ritenuto congruo dalla Banca, a proprio giudizio. Per gli strumenti finanziari in regime di dematerializzazione trovano applicazione le disposizioni del D. Lgs. 24 giugno 1998, n. 58. È fatta salva in ogni caso la facoltà della Banca di riaddebitare al Cliente gli importi delle cedole, interessi e dividendi eventualmente non corrisposti dall'emittente.

Qualora il Contratto venga concluso fuori sede attraverso consulenti finanziari è fatto espresso divieto ai consulenti finanziari ricevere versamenti in contante.

Il consulente finanziario può ricevere dal Cliente o potenziale Cliente, per la conseguente immediata trasmissione, esclusivamente:

- assegni bancari o assegni circolari intestati o girati al soggetto abilitato per conto del quale opera ovvero al soggetto i cui servizi e attività di investimento, strumenti finanziari o prodotti finanziari sono offerti, muniti di clausola di non trasferibilità;
- ordini di bonifico e documenti similari che abbiano come beneficiario uno dei soggetti indicati nella lettera a.;
- strumenti finanziari nominativi o all'ordine intestati o girati a favore del soggetto che presta il servizio e attività di investimento oggetto di offerta.

Nel caso di violazione delle disposizioni del presente comma, la Banca non risponde dei disguidi eventualmente conseguenti, ivi compresi ritardi, smarrimenti o sottrazioni.

3. Poteri di rappresentanza

3.1 Il Cliente provvede al deposito della propria firma e di quella degli eventuali soggetti autorizzati a rappresentarlo nei propri rapporti con la Banca relativi all'esecuzione del presente contratto, precisando per iscritto eventuali limiti alle facoltà ai medesimi accordate.

3.2 Le revocche e le modifiche delle facoltà concesse alle persone autorizzate, nonché le rinunce da parte delle medesime non saranno opponibili alla Banca finché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione a mezzo di lettera raccomandata e non sia trascorso il tempo tecnicamente necessario per provvedere, ciò anche quando dette revocche, modifiche e rinunce siano state depositate e pubblicate ai sensi di legge o comunque rese di pubblica ragione. Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza non sono opponibili alla Banca sino a quando questa non ne abbia avuto notizia legalmente certa; l'autorizzazione a disporre del deposito, conferita successivamente, non determina revoca implicita delle precedenti autorizzazioni.

4. Diritti di voto

4.1 Il diritto di voto inerente i titoli e gli strumenti finanziari in custodia non viene esercitato dalla Banca, salvo che il Cliente abbia rilasciato alla medesima, in conformità alla normativa vigente, una delega per la partecipazione all'assemblea e la Banca abbia accettato l'incarico.

4.2 La rappresentanza per l'esercizio del diritto di voto inerente agli strumenti finanziari di pertinenza del Cliente può essere conferita soltanto per assemblee già regolarmente convocate, utilizzando il modulo predisposto dalla Banca. Tale modulo, datato e sottoscritto, dovrà pervenire alla Banca almeno 15 (quindici) giorni prima di quello previsto per l'assemblea in prima convocazione. Entro tale termine l'Investitore deve fare altresì pervenire alla Banca le istruzioni per il deposito nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge degli strumenti finanziari o, laddove previsto, delle certificazioni attestanti la partecipazione a un sistema di gestione accentrata di strumenti finanziari. La delega per l'esercizio del diritto di voto è sempre revocabile con atto che deve pervenire al rappresentante almeno il giorno precedente quello previsto per l'assemblea.

4.3 La Banca esercita il diritto di voto secondo le istruzioni previste nel modulo di cui al precedente comma. In ogni caso, salvo diversa indicazione dell'Investitore, la Banca potrà esprimere, dandone immediata e motivata comunicazione al Cliente, un voto difforme da quello indicato nel predetto modulo ove siano sopravvenuti fatti di particolare rilievo inerenti agli argomenti all'ordine del giorno, non noti al momento del conferimento della rappresentanza, tali da far ragionevolmente ritenere che il Cliente, avendoli conosciuti, avrebbe votato in modo differente.

4.4 In caso di strumenti finanziari di emittenti italiani immessi nel sistema di gestione accentrata e in depositi presso la Banca, il Cliente che intende intervenire in assemblea per esercitare il diritto di voto deve richiedere alla Banca di attestare all'emittente, con comunicazione eventualmente resa tra-

mite altro intermediario aderente al sistema di gestione accentrata, la legittimazione del Cliente stesso in conformità alle scritture contabili della Banca. Le richieste devono essere effettuate dal Cliente entro i termini di legge o necessari per l'espletamento dell'incarico da parte della Banca e in ogni caso almeno entro il quarto Giorno Lavorativo di mercato aperto precedente la data di prima convocazione dell'assemblea. La Banca non assumerà alcuna responsabilità per il caso in cui la società emittente non accetti comunicazioni per le quali sono state effettuate richieste tardive.

4.5 In caso di strumenti finanziari di emittenti italiani immessi nel sistema di gestione accentrata e in deposito presso la Banca, il Cliente che intende esercitare diritti diversi da quelli di cui al precedente comma 4.4 deve richiedere alla Banca di effettuare, eventualmente tramite altro intermediario aderente al sistema di gestione accentrata, le comunicazioni o rilasciare le certificazioni necessarie per l'esercizio dei diritti. Il Cliente è tenuto a restituire alla Banca la certificazione eventualmente rilasciatagli che sia ancora idonea a produrre effetti, qualora intenda trasferire o alienare i diritti oggetto della certificazione.

5. Compensi e spese

5.1 Come compenso per il servizio di deposito a custodia e amministrazione di titoli e di strumenti finanziari, prestato dalla Banca, il Cliente corrisponderà a quest'ultima le commissioni previste nel Documento informativo relativo ai costi e agli oneri connessi alla prestazione del servizio di deposito a custodia e amministrazione di strumenti finanziari.

5.2 Sono comunque a carico del Cliente gli oneri fiscali connessi alla prestazione del servizio, nonché le commissioni e le spese documentate eventualmente pagate dalla Banca ad altro intermediario del quale quest'ultima si sia eventualmente avvalsa nello svolgimento del servizio prestato. Il Cliente è altresì tenuto al pagamento, oltre che delle eventuali imposte o tasse, delle spese occasionate dal rapporto, delle spese postali, delle spese per l'assolvimento dell'imposta di bollo e della tassa sui contratti di borsa, delle spese sostenute per la partecipazione della Banca ad assemblee di volta in volta autorizzata dal Cliente, delle altre spese elencate nel Documento informativo relativo ai costi e agli oneri connessi alla prestazione del servizio di deposito a custodia e amministrazione di strumenti finanziari nonché le spese e gli oneri di qualunque genere, che la Banca avesse a sostenere, anche in dipendenza dei pignoramenti o dei sequestri operati sui titoli, anche se dette spese non fossero ripetibili nei confronti di chi ha promosso o sostenuto il relativo procedimento.

5.3 La Banca è sin d'ora autorizzata ad addebitare tutto quanto a essa dovuto in dipendenza del presente contratto sul rapporto d'appoggio indicato in epigrafe al presente Fascicolo Informativo. Qualora la liquidità presente su tale conto non sia sufficiente al pagamento di quanto dovuto alla Banca, quest'ultima è sin d'ora espressamente autorizzata a liquidare in tutto o in parte gli strumenti finanziari di pertinenza del Cliente in deposito, per soddisfarsi sulle somme risultanti dalla liquidazione. Prima di realizzare gli strumenti finanziari di pertinenza dell'Investitore, la Banca avverte il depositante con lettera raccomandata del suo proposito, accordandogli un ulteriore termine di quindici giorni, decorrenti dal momento della ricezione da parte del Cliente della comunicazione.

5.4 La Banca, nell'ambito della prestazione del servizio di cui al presente Contratto non versa, né percepisce compensi o commissioni, né riceve o fornisce prestazioni non monetarie ("incentivi") da terzi o da chi agisca per conto dei medesimi.

6. Responsabilità dell'Investitore

6.1 Se il Cliente non adempie puntualmente e interamente alle sue obbligazioni di cui al presente contratto, la Banca lo diffida - a mezzo di lettera raccomandata - a pagare entro il termine di 15 giorni dalla ricezione della lettera.

6.2 Se il Cliente non adempie entro tale termine, la Banca può valersi dei diritti a essa spettanti ai sensi di legge e degli artt. 2761, commi 3° e 4°, e 2756 c.c., realizzando direttamente o a mezzo Intermediario Abilitato un adeguato quantitativo di titoli di pertinenza del Cliente a qualunque titolo depositati presso la Banca. A tal fine, prima di realizzare gli strumenti finanziari la Banca avverte il Cliente con lettera raccomandata A.R. di tale suo proposito concedendo al Cliente un ulteriore termine di dieci giorni. La Banca si soddisfa sul ricavo netto della vendita e tiene il residuo a disposizione del Cliente.

6.3 La Banca si soddisfa sul ricavo netto della vendita e tiene il residuo a disposizione del Cliente.

6.4 Se la Banca non ha fatto vendere che parte dei titoli, tiene in deposito gli altri alle stesse condizioni.

6.5 È costituito a favore della Banca il diritto di pegno e il diritto di ritenzione sugli strumenti finanziari e sui valori del Cliente comunque detenuti o pervenuti alla Banca stessa, a garanzia di qualunque suo credito - anche se non liquido ed esigibile e anche se assistito da altre garanzie reali o personali - già in essere o che dovesse sorgere nei confronti del Cliente. Il Cliente conferisce mandato irrevocabile a favore e nell'interesse della stessa Banca a effettuare la vendita degli strumenti e dei valori e a utilizzare il relativo ricavo per il pagamento dei propri debiti nei confronti della Banca. Le cessioni di credito e le garanzie pignoratorie a qualunque titolo effettuate o costituite a favore della Banca, garantiscono ogni ulteriore credito, anche non liquido ed esigibile e in qualunque momento sorto, vantato dalla Banca verso il Cliente.

6.6 In deroga all'art. 190 Cod.Civ., la Banca è espressamente autorizzata ad agire in via principale, anziché sussidiaria, e per l'intero suo credito, sui beni personali di ciascuno dei coniugi cointestatari in regime di comunione legale.

6.7 Quando esistono tra la Banca e il Cliente più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, presso qualunque filiale siano intrattenuti, ha luogo in ogni caso la compensazione di legge a ogni suo effetto. Al verificarsi di una delle ipotesi previste dall'art. 1186 cod. civ., o al prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria o economica del Cliente in maniera tale da porre in pericolo il recupero dei crediti della Banca, quest'ultima ha altresì il diritto di valersi della compensazione ancorché i crediti non siano liquidi ed esigibili, e ciò in qualunque momento senza obbligo di preavviso o formalità, fermo restando che dell'avvenuta compensazione - contro la quale non potrà eccepirsi in nessun caso la convenzione di assegno - la Banca darà comunicazione scritta al Cliente.

6.8 In caso di cointestazione del rapporto, la Banca ha facoltà di valersi dei diritti di cui al presente articolo e all'articolo 6.4, sino alla concorrenza dell'intero suo credito, anche nei confronti di conti o rapporti di pertinenza di alcuni soltanto dei cointestatari.

7. Ritiro degli strumenti finanziari

7.1 Fatte salve le vigenti previsioni in tema di strumenti finanziari in regime di dematerializzazione, il Cliente può richiedere alla Banca, in qualunque momento, il parziale o totale ritiro degli strumenti finanziari immessi in deposito, ovvero il trasferimento dei medesimi su altro conto.

7.2 A tal fine, l'Investitore deve far pervenire apposita richiesta scritta alla Banca tramite raccomandata A/R con un preavviso di almeno dieci giorni.

7.3 Non sono consentiti ritiri di titoli nei 20 giorni di calendario antecedenti al pagamento di cedole o di rimborso del capitale.

7.4 La Banca provvede alla restituzione, nei tempi tecnici necessari, tenuto conto anche della necessità di ricevere gli strumenti finanziari stessi dagli eventuali subdepositori e comunque entro 5 giorni dallo spirare del termine di preavviso di cui al precedente comma 2.

7.5 Il trasferimento o il ritiro degli strumenti finanziari non comporta l'addebito di alcuna penalità.

7.6 In caso di mancato ritiro nel giorno fissato, la richiesta dell'Investitore deve essere rinnovata.

7.7 All'atto del ritiro il Cliente deve rilasciare alla Banca una dichiarazione di ricevuta.

8. Custodia dei Titoli

8.1 La Banca ha facoltà di custodire il deposito ove essa ritiene più opportuno in rapporto alle sue esigenze e altresì di trasferirlo, dandone comunicazione all'Investitore.

8.2 Fermo quanto precede, la Banca istituisce e conserva, separatamente per ogni investitore, apposite evidenze contabili degli strumenti finanziari e delle disponibilità liquide di rispettiva pertinenza, suddivise per tipologia di servizio e attività prestata al medesimo, indicando inoltre l'eventuale subdepositario.

8.3 La Banca provvede, su base regolare e tenendo conto della frequenza e del volume delle transazioni giornaliere, alla riconciliazione delle proprie evidenze contabili con gli strumenti finanziari e le disponibilità liquide di pertinenza del Cliente, nonché con le risultanze degli estratti conto emessi dagli eventuali subdepositari.

8.4 La Banca non opera in nessun caso compensazioni tra le posizioni, sia in denaro che in titoli, del Cliente e quelle di altri Clienti, né tra le posizioni, in denaro o in titoli, del Cliente e quelle proprie nei confronti di terze parti.

8.5 L'Investitore è tenuto a fornire volta per volta alla Banca istruzioni per il deposito di titoli azionari per l'intervento alle assemblee. In mancanza di comunicazioni la Banca non effettuerà il deposito assembleare.

8.6 Qualora la Banca lo consenta, il deposito può essere assoggettato a particolari vincoli a richiesta del Cliente.

9. Subdeposito degli strumenti finanziari

9.1 L'Investitore autorizza espressamente la Banca a subdepositare gli strumenti finanziari di sua pertinenza presso organismi di deposito centralizzato o altri depositari abilitati, italiani o esteri. La Banca indica al Cliente i depositari abilitati presso i quali sono subdepositati gli strumenti finanziari, nonché l'eventuale appartenenza degli stessi al gruppo della Banca e la loro nazionalità.

9.2 Ai fini di cui al comma precedente, la Banca può subdepositare gli strumenti finanziari presso soggetti insediati in Paesi stranieri alle seguenti condizioni:

- ove l'ordinamento di tale Paese disciplini la detenzione e custodia di strumenti finanziari e preveda forme di vigilanza dei soggetti che prestano tale attività, la Banca è tenuta a subdepositare gli strumenti finanziari presso soggetti regolamentati e vigilati;
- il subdeposito degli strumenti finanziari presso soggetti insediati in un Paese il cui ordinamento non preveda forme di vigilanza per i soggetti che svolgono attività di custodia e amministrazione di strumenti finanziari è ammesso solo qualora la natura degli strumenti finanziari ovvero dei servizi o attività di investimento connessi agli stessi impone che essi siano depositati presso un determinato soggetto.

9.3 Fatte salve le disposizioni vigenti in materia di strumenti finanziari dematerializzati, gli strumenti finanziari del Cliente depositati presso terzi sono rubricati presso i subdepositari in conti intestati alla Banca, separati dai conti relativi agli strumenti finanziari di proprietà di quest'ultima, con espressa indicazione che trattasi di beni di terzi. In relazione ai titoli subdepositati, l'Investitore prende atto che può disporre in tutto o in parte dei diritti inerenti ai medesimi titoli a favore di altri depositanti.

9.4 Qualora gli strumenti finanziari presentino caratteristiche di fungibilità o quando altrimenti possibile - ferma restando la responsabilità in ordine alla regolarità dei titoli - la Banca è altresì autorizzata a procedere al loro raggruppamento ovvero a consentirne il raggruppamento da parte degli organismi subdepositari. L'Investitore accetta sin d'ora di ricevere in restituzione altrettanti strumenti finanziari della stessa specie e qualità.

9.5 Resta comunque inteso che, anche relativamente ai titoli subdepositati ai sensi del presente articolo, la Banca rimane responsabile nei confronti del Cliente a norma del presente Contratto.

10. Separatezza patrimoniale

10.1 Gli strumenti finanziari e le disponibilità liquide del Cliente a qualunque titolo detenuti dalla Banca, ivi compresi gli strumenti finanziari dematerializzati, costituiscono patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello della Banca medesima e da quello degli altri Clienti. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori della Banca o nell'interesse degli stessi, né quelle dei creditori dell'eventuale subdepositario o nell'interesse degli stessi.

10.2 Su tali strumenti finanziari e disponibilità liquide non opera la compensazione legale e giudiziale e non può essere pattuita la compensazione convenzionale rispetto ai crediti vantati dal subdepositario nei confronti della Banca.

11. Comunicazioni periodiche

11.1 La Banca invia al Cliente, entro 20 giorni dal termine di ciascun semestre, il rendiconto relativo agli strumenti finanziari di pertinenza del Cliente detenuti dalla medesima. Il rendiconto contiene le seguenti informazioni:

- a) i dettagli di tutti gli strumenti finanziari detenuti dall'impresa per l'Investitore alla fine del periodo di riferimento;
- b) in che misura eventuali strumenti finanziari del Cliente sono stati oggetto di operazioni di finanziamento tramite titoli;
- c) l'entità di eventuali benefici maturati dall'Investitore in virtù della partecipazione a operazioni di finanziamento tramite titoli e la base sulla quale tali benefici sono maturati.

11.2 Le informazioni di cui al comma che precede relative alle disponibilità liquide di pertinenza del Cliente detenute dalla Banca sono fornite all'Investitore nell'ambito e con la periodicità prevista per la rendicontazione periodica relativa al rapporto di appoggio indicato in epigrafe al presente Fascicolo Informativo ma quantomeno una volta all'anno.

11.3 Nel caso di operazioni non regolate, le informazioni di cui alla lettera a) del precedente comma 1 possono essere basate o sulla data di negoziazione o sulla data di regolamento, purché la stessa base sia applicata a tutte le informazioni di questo tipo contenute nel rendiconto.

11.4 La documentazione si intende approvata trascorsi sessanta giorni dalla data dell'invio senza che il Cliente abbia fatto pervenire alla Banca motivato reclamo scritto.

11.5 Su richiesta scritta del Cliente e dietro rimborso delle spese effettivamente sostenute, la Banca mette a sua disposizione sollecitamente i documenti e le registrazioni comunque in suo possesso che lo riguardano.

12. Cointestazione del rapporto

12.1 Quando il rapporto è intestato a più persone, tutte le comunicazioni e le notifiche potranno essere effettuate dalla Banca ai sensi dell'art. 16 a uno solo dei cointestatari all'indirizzo da questi indicato e sono da considerarsi operanti ed efficaci a tutti gli effetti anche nei confronti degli altri.

12.2 Le persone autorizzate a rappresentare i cointestatari dovranno essere nominate per iscritto da tutti precisando gli eventuali limiti delle facoltà loro accordate. La revoca della facoltà di rappresentanza, in deroga all'art. 1726 cod. civ., potrà essere effettuata anche da uno solo dei cointestatari, mentre la modifica delle facoltà dovrà essere effettuata da tutti. Le revoche e le modifiche delle facoltà concesse alle persone autorizzate, nonché le rinunce da parte delle medesime, non saranno opponibili alla Banca finché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione inviata a mezzo lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (PEC) e non sia trascorso il tempo tecnicamente necessario per provvedere; ciò anche quando dette revoche,

modifiche e rinunce siano state rese di pubblica ragione.

12.3 Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza non sono opponibili alla Banca finché questa non ne abbia avuto notizia legalmente certa.

12.4 Gli obblighi dei cointestatori sono assunti in via solidale e indivisibile, anche se riferiti ad atto o fatto di uno solo dei cointestatori.

13. Cointestazione del rapporto con facoltà disgiunta

13.1 Salva diversa pattuizione scritta, quando il rapporto è intestato a più persone lo stesso si considera a firme disgiunte. In tal caso ciascun cointestatorio può disporre del deposito o recedere dal Contratto con piena liberazione della Banca anche nei confronti degli altri cointestatori, anche con riferimento ai titoli nominativi presenti nel deposito, comunque intestati. Tale facoltà di disposizione separata può essere modificata o revocata solo su conformi istruzioni impartite per iscritto. Il mandato potrà essere revocato anche da uno solo dei sottoscrittori, restando inteso che in tal caso sarà onere di tale sottoscrittore avvertire gli altri sottoscrittori, mentre nessun obbligo di comunicazione sorgerà in capo alla Banca e il mandato si intenderà revocato con effetti nei confronti di tutti i cointestatori. Nell'ipotesi di rapporto cointestato con facoltà disgiunte, i cointestatori si autorizzano reciprocamente fra loro a impartire singolarmente disposizioni a valere sugli strumenti finanziari presenti e/o immessi nel dossier comune e risultanti di volta in volta nominativamente intestati a ognuno di essi, conferendosi l'uno l'altro espressa procura con tutti i poteri, nessuno escluso affinché la Banca possa validamente dar corso alla disposizione impartita, e sollevando la Banca stessa da ogni responsabilità al riguardo e con piena liberazione di quest'ultima anche nei confronti di tutti i cointestatori. La Banca, quando da uno dei cointestatori le sia stata notificata opposizione al compimento anche di una sola operazione con lettera raccomandata A.R., non sarà più tenuta a dar corso agli ordini che non le siano stati impartiti congiuntamente da tutti i cointestatori e, dalla data di efficacia di detta comunicazione, potrà ritenere dovuto il concorso di tutti per ciascuna operazione. L'opposizione non ha effetto nei confronti della Banca finché questa non abbia ricevuto tale comunicazione e non sia trascorso il tempo tecnicamente necessario per provvedere.

13.2 In caso di morte o di sopravvenuta incapacità di agire di uno dei cointestatori del deposito di cui al comma precedente, ciascuno degli altri cointestatori conserva il diritto di disporre separatamente del deposito. Lo acquistano, altresì gli eredi del cointestatorio, che potranno esercitare solo congiuntamente tutti insieme tale diritto e qualsiasi altro diritto di cui al presente contratto, e il legale rappresentante dell'incapace.

14. Durata del contratto

14.1 Il presente contratto è a tempo indeterminato. Le parti possono recedere dal rapporto in qualunque momento, previa comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (PEC) e con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni ovvero senza preavviso alcuno qualora sussista una giusta causa o un giustificato motivo.

14.2 Il recesso è efficace nel momento in cui il destinatario ne riceve comunicazione e sia decorso il termine di preavviso eventualmente previsto.

14.3 In caso di cessazione degli effetti di cui al presente contratto o in caso di morte o di sopravvenuta incapacità di agire del depositante, la Banca, avuta notizia legalmente certa di tali eventi, darà corso alle operazioni di ordinaria amministrazione a tutela degli interessi del depositante, e procederà all'esecuzione delle operazioni già disposte e non ancora eseguite, salvo che le stesse non siano già state revocate. Le somme o i titoli/strumenti che dovessero residuare, verranno messi a disposizione dell'Investitore o dell'avente diritto entro 15 giorni dalla data di cessazione degli effetti del contratto e comunque dopo che saranno stati soddisfatti - anche mediante compensazione - gli eventuali crediti della Banca.

15. Modifica delle condizioni contrattuali

15.1 Le Parti convengono che, per i contratti a tempo indeterminato e qualora sussista un giustificato motivo, la Banca può modificare unilateralmente in qualsiasi momento, anche in senso sfavorevole per il Cliente, le condizioni contrattuali di cui al presente Contratto e le condizioni economiche (ivi incluse a titolo esemplificativo, quelle relative ai tassi di interesse e ai prezzi).

15.2 La Banca comunica al Cliente, con un preavviso minimo di due mesi, le modifiche unilaterali al Contratto mediante una comunicazione contenente in modo evidenziato la formula "Proposta di modifica unilaterale del Contratto" inviata in forma scritta o su altro supporto durevole preventivamente accettato dal Cliente. Il Cliente che al momento di apertura del rapporto, o in un momento successivo, sceglie di ricevere le comunicazioni in forma telematica accetta che le modifiche unilaterali siano comunicate al Cliente medesimo tramite tali modalità tra cui la posta elettronica, la PEC e la messa a disposizione nell'area riservata del Cliente sul sito Internet della Banca.

15.3 Le modifiche alle condizioni contrattuali e alle condizioni economiche del Contratto si intendono accettate con la decorrenza indicata nella comunicazione di cui al precedente 15.2, qualora il Cliente non receda, senza spese, dal Contratto entro la data prevista per l'applicazione delle modifiche comunicate. Nel caso di recesso, il Cliente ha il diritto di ottenere, in fase di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

16. Invio di comunicazioni

16.1 L'invio della corrispondenza, delle eventuali notifiche o di ogni altra comunicazione o dichiarazione all'Investitore è effettuata dalla Banca, con piena validità, al recapito del Cliente. Salvo diversa comunicazione, il recapito postale del singolo rapporto vale anche come elezione di domicilio ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 9-bis e 9-ter L. 15 dicembre 1990 n. 386. Sulla base della scelta effettuata dall'Investitore nel "Modulo di conferimento dell'incarico per l'apertura del dossier titoli e l'attivazione del servizio di negoziazione, esecuzione, ricezione e trasmissione di ordini deposito a custodia e amministrazione di titoli e di strumenti finanziari, servizi di collocamento e consulenza in materia di investimenti", la Banca potrà avvalersi, per l'invio di comunicazioni, di strumenti quali la posta elettronica e/o sistemi di *Internet Banking*, ovvero di altri strumenti che, in funzione dell'evoluzione tecnologica consentano all'Investitore di acquisire la comunicazione su supporto duraturo e diano prova dell'avvenuta ricezione.

16.2 L'eventuale modifica del recapito indicato nel precedente comma deve essere comunicata alla Banca per iscritto mediante lettera raccomandata A.R. e avrà efficacia, se non diversamente indicato, dalla data di ricevimento della stessa.

16.3 Le comunicazioni e qualunque altra dichiarazione del Cliente diretti alla Banca vanno fatti pervenire alla dipendenza presso la quale sono intrattenuti i rapporti.

16.4 Il Cliente curerà che le comunicazioni redatte per iscritto, nonché i documenti in genere diretti alla Banca, ivi compresi i titoli di credito siano compilati in modo chiaro e leggibile.

17. Computo dei termini

17.1 Tutti i termini previsti nel presente Contratto si computano tenendo conto dei giorni di calendario, salvo il caso in cui sia fatto riferimento a Giorni Lavorativi, intendendosi per "Giorno Lavorativo" qualsiasi giorno ferialo, escluso il sabato.

18. Conclusione del contratto

Il contratto si conclude con la restituzione da parte della Banca all'Investitore di copia della presente debitamente sottoscritta dai soggetti legittimati a rappresentare la Banca.

19. Reclami e soluzione stragiudiziale delle controversie Legge applicabile e foro competente

19.1 Il Cliente può presentare un reclamo attraverso una delle seguenti modalità:

- per posta ordinaria al seguente indirizzo: Banca SISTEMA S.p.A. - Ufficio Reclami - Corso Monforte 20, 20122 Milano;
- per posta elettronica all'indirizzo: reclami@bancasistema.it;
- per posta elettronica certificata all'indirizzo bancasistema@legalmail.it;
- per fax al numero +39 02 72093979.

19.2 La Banca risponde nei tempi più solleciti e comunque entro 30 giorni, se il reclamo è relativo a operazioni e servizi bancari, o entro 90 giorni se il reclamo è relativo a servizi di investimento. Se il reclamo è fondato, la Banca lo conferma per iscritto al Cliente. Qualora la soluzione del problema segnalato dal Cliente non potesse essere immediata, o richiedesse interventi organizzativi o tecnologici, la risposta preciserà - per quanto prevedibili - i tempi tecnici che risulteranno perciò necessari.

19.3 Nel caso in cui la Banca dovesse invece ritenere di non accogliere il reclamo, risponderà comunque per iscritto precisando le ragioni della sua decisione. In tal caso, o se non avesse ricevuto risposta entro i termini previsti, o se comunque fosse insoddisfatto dell'esito del reclamo, il Cliente potrà rivolgersi:

- In caso di controversie inerenti operazioni e servizi bancari e finanziari:
 - all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF): se la richiesta ha per oggetto la corresponsione di una somma di denaro, nel limite di € 100.000 (euro centomila,00); senza limiti di importo in tutti gli altri casi. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro e conoscere l'ambito di competenza si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca. Il ricorso all'ABF esonera il Cliente dall'esperire il procedimento di mediazione di cui al paragrafo successivo, nel caso in cui intenda sottoporre la controversia all'Autorità Giudiziaria. La Banca valuterà i reclami ricevuti anche alla luce degli orientamenti desumibili dalle decisioni assunte dall'ACF.
- oppure, per assolvere all'obbligo di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, di esperire il procedimento di mediazione prima di fare ricorso all'Autorità Giudiziaria e anche in assenza di preventivo reclamo:
 - al Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR. Il Regolamento del Conciliatore Bancario Finanziario può essere consultato sul sito www.conciliatorebancario.it o chiesto alla Banca;
 - ovvero a un altro organismo iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria;
- In caso di controversie inerenti servizi e attività di investimento:
 - all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF), istituito dalla CONSOB con Delibera n. 19602 del 4 maggio 2016. L'accesso all'Arbitro è del tutto gratuito per l'investitore e sono previsti ridotti termini per giungere a una decisione (90 giorni dal completamento del fascicolo contenente il ricorso, le deduzioni e la documentazione prodotta dalle parti).
Il diritto di ricorrere all'ACF non può formare oggetto di rinuncia da parte dell'investitore ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale.
Potranno essere sottoposte all'Arbitro le controversie (fino a un importo richiesto di 500.000 euro) relative alla violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza cui sono tenuti gli intermediari nei loro rapporti con gli investitori nell'esercizio delle attività disciplinate nella parte II del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), incluse le controversie transfrontaliere e le controversie oggetto del Regolamento UE n. 524/2013.
La Banca valuterà i reclami ricevuti anche alla luce degli orientamenti desumibili dalle decisioni assunte dall'ACF.
Per ogni ulteriore informazione si invita il Cliente a consultare l'indirizzo http://www.consob.it/web/area-pubblica/dettaglio-news/-/asset_publisher/qjVSo44Lk1fl/content/nuovo-organismo-risoluzione-extragiudiziale-controversie/10194
 - oppure, per assolvere all'obbligo di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 di esperire il procedimento di mediazione prima di fare ricorso all'autorità giudiziaria e anche in assenza di preventivo reclamo:
 - a) al Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR. Il Regolamento del Conciliatore Bancario Finanziario può essere consultato sul sito www.conciliatorebancario.it o chiesto alla Banca;
 - b) ovvero a un altro organismo iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.

20. Legge applicabile e foro competente

20.1 Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana.

20.2 Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere in dipendenza del Contratto tra il Cliente e la Banca non risolta attraverso modalità stragiudiziali, è competente in via esclusiva, a scelta della Banca, il foro di Milano. Tuttavia, se il Cliente è classificato come consumatore, il foro competente è quello della sua residenza o del suo domicilio eletto.

SEZIONE III - REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL CONSULENTE FINANZIARIO ABILITATO ALL'OFFERTA FUORI SEDE

COMUNICAZIONE INFORMATIVA SULLE PRINCIPALI REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL CONSULENTE FINANZIARIO ABILITATO ALL'OFFERTA FUORI SEDE NEI CONFRONTI DEI CLIENTI O DEI POTENZIALI CLIENTI

Ai sensi della normativa vigente, il Consulente Finanziario abilitato all'offerta fuori sede:

- deve consegnare al Cliente od al potenziale Cliente, al momento del primo contatto e in ogni caso di variazione dei dati di seguito indicati, copia di una dichiarazione redatta dal soggetto abilitato da cui risultino gli elementi identificativi di tale soggetto, gli estremi di iscrizione all'albo e i dati anagrafici del Consulente Finanziario abilitato all'offerta fuori sede, nonché il domicilio al quale indirizzare la dichiarazione di recesso prevista dall'articolo 30, comma 6, del Testo Unico;
- deve consegnare al Cliente od al potenziale Cliente, al momento del primo contatto, copia della presente comunicazione informativa;
- nel rapporto diretto con la Clientela deve adempiere alle prescrizioni di cui al Regolamento adottato dalla Consob con delibera 16190 del 29 ottobre 2007 (di seguito il "Regolamento Intermediari") e relativi Allegati;
- con specifico riguardo ai servizi di consulenza in materia di investimenti o di gestione di portafogli, deve chiedere al Cliente od al potenziale Cliente informazioni che consentano di valutare l'adeguatezza ai sensi dell'articolo 40 del Regolamento Intermediari.

In particolare il Consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede deve chiedere al Cliente o potenziale Cliente notizie circa:

- a) la conoscenza ed esperienza in materia di investimenti riguardo a ciascun tipo di strumento o di servizio;
- b) la situazione finanziaria;
- c) gli obiettivi di investimento;

e deve informare il Cliente o potenziale Cliente che qualora questi non comunichi le notizie di cui ai punti a), b) e c) l'intermediario che fornisce il servizio di consulenza in materia di investimenti o di gestione di portafogli si astiene dal prestare i menzionati servizi;

- con specifico riguardo ai servizi e attività di investimento diversi dalla consulenza in materia di investimenti e dalla gestione di portafogli, deve richiedere al Cliente o potenziale Cliente informazioni che consentano di valutare l'appropriatezza delle operazioni. In particolare Consulente Finanziario abilitato all'offerta fuori sede deve chiedere al Cliente o potenziale Cliente di fornire informazioni in merito alla sua conoscenza ed esperienza in materia di investimenti riguardo a ciascun tipo di strumento o di servizio;
- non incoraggia un Cliente o potenziale Cliente a non fornire le informazioni e le notizie di cui sopra;
- deve consegnare al Cliente o potenziale Cliente, prima della sottoscrizione del documento di acquisto o di sottoscrizione di prodotti finanziari, copia del prospetto informativo o degli altri documenti informativi, ove prescritti;
- deve consegnare al Cliente o potenziale Cliente copia dei Contratti e di ogni altro documento da questo sottoscritto;
- può ricevere dal Cliente o potenziale Cliente, per la conseguente immediata trasmissione, esclusivamente:
 - a) assegni bancari o circolari, intestati o girati al soggetto abilitato per conto del quale opera ovvero al soggetto i cui servizi e attività di investimento, strumenti finanziari o prodotti finanziari sono offerti, muniti di clausola di non trasferibilità;
 - b) ordini di bonifico e documenti similari che abbiano come beneficiario uno dei soggetti indicati nella lettera a);
 - c) strumenti finanziari nominativi o all'ordine intestati o girati a favore del soggetto che presta il servizio e attività di investimento oggetto di offerta.

e deve informare il Cliente o potenziale Cliente che qualora questi non comunichi le notizie di cui ai punti a), b) e c) l'intermediario che fornisce il servizio di consulenza in materia di investimenti o di gestione di portafogli si astiene dal prestare i menzionati servizi;

- con specifico riguardo ai servizi e attività di investimento diversi dalla consulenza in materia di investimenti e dalla gestione di Portafogli, deve richiedere al Cliente o potenziale Cliente informazioni che consentano di valutare l'appropriatezza delle operazioni. In particolare il Consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede deve chiedere al Cliente o potenziale Cliente di fornire informazioni in merito alla sua conoscenza ed esperienza in materia di investimenti riguardo a ciascun tipo di strumento o di servizio;
- non incoraggia un Cliente o potenziale Cliente a non fornire le informazioni e le notizie di cui sopra;
- deve consegnare al Cliente o potenziale Cliente, prima della sottoscrizione del documento di acquisto o di sottoscrizione di prodotti finanziari, copia del prospetto informativo o degli altri documenti informativi, ove prescritti;
- deve consegnare al Cliente o potenziale Cliente copia dei contratti e di ogni altro documento da questo sottoscritto;
- può ricevere dal Cliente o potenziale Cliente, per la conseguente immediata trasmissione, esclusivamente:
 - a) assegni bancari o circolari, intestati o girati al soggetto abilitato per conto del quale opera ovvero al soggetto i cui servizi e attività di investimento, strumenti finanziari o prodotti finanziari sono offerti, muniti di clausola di non trasferibilità;
 - b) ordini di bonifico e documenti similari che abbiano come beneficiario uno dei soggetti indicati nella lettera a);
 - c) strumenti finanziari nominativi o all'ordine intestati o girati a favore del soggetto che presta il servizio e attività di investimento oggetto di offerta.
- nel caso in cui l'intermediario per conto del quale opera non sia autorizzato alla prestazione del servizio di consulenza ovvero qualora il Cliente non abbia comunicato le informazioni che rendono possibile la prestazione del servizio di consulenza, non può fornire raccomandazioni presentate come adatte per il Cliente o basate sulla considerazione delle caratteristiche del medesimo;
- non può ricevere dal Cliente alcuna forma di compenso ovvero di finanziamento;
- non può utilizzare i codici di accesso telematico ai rapporti di pertinenza del Cliente o potenziale Cliente o comunque al medesimo collegati.

* * * * *

Il Cliente dichiara e conferma

- di aver ricevuto un esemplare del presente documento contenente il "Fascicolo Informativo per la clientela e norme contrattuali su servizi e attività di investimento" in tempo utile prima della firma qui sotto apposta
- di conoscere, approvare e accettare espressamente e integralmente tutte le norme riportate in questo documento, ivi incluso il contenuto delle norme contrattuali su servizi e attività di investimento.

Luogo e data

Il/le Cliente/i

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., il Cliente dichiara altresì di aver attentamente esaminato e di approvare specificamente, in relazione ai servizi richiesti, tutte le seguenti clausole contenute nella Sezione II - Norme contrattuali:

“CONTRATTO RELATIVO AI SERVIZI DI NEGOZIAZIONE, ESECUZIONE DI ORDINI PER CONTO DEI CLIENTI, RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI” riportate nella Sezione II del “FASCICOLO INFORMATIVO PER LA CLIENTELA E NORME CONTRATTUALI SU SERVIZI E ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO”, e di approvare specificamente le seguenti: Articolo 2 (rischi delle operazioni), Articolo 4 (durata del contratto), Articolo 5 (identificazione dei Clienti e deposito firme autorizzate), Articolo 6 (cointestazione del rapporto), Articolo 7 (cointestazione del rapporto con facoltà disgiunte), Articolo 8 (invio di comunicazioni), Articolo 9 (condizioni economiche, commissioni e spese), Articolo 10 (modifica delle condizioni contrattuali), Articolo 11 (responsabilità del Cliente - diritto di garanzia - compensazione), Articolo 12 (solidarietà e indivisibilità delle obbligazioni del Cliente e imputazione dei pagamenti), Articolo 14 (legge applicabile e foro competente), Articolo 16 (conferimento degli ordini), Articolo 17 (esecuzione degli ordini - norme comuni ai servizi d'investimento di cui al presente contratto), Articolo 18 (esecuzione degli ordini - norme specifiche), Articolo 19 (garanzie relative alle operazioni richieste), Articolo 20 (conflitti di interesse), Articolo 22 (documentazione delle operazioni eseguite).

“CONTRATTO DI DEPOSITO” riportate nella Sezione II del “FASCICOLO INFORMATIVO PER LA CLIENTELA E NORME CONTRATTUALI SU SERVIZI E ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO”, e di approvare specificamente le seguenti: Articolo 2 (svolgimento del servizio); Articolo 3 (poteri di rappresentanza); Articolo 4 (diritti di voto); Articolo 5 (compensi e spese); Articolo 6 (Responsabilità dell'Investitore); Articolo 7 (Ritiro degli strumenti finanziari), Articolo 8 (custodia dei titoli); Articolo 9 (subdeposito degli strumenti finanziari); Articolo 11 (comunicazioni periodiche); Articolo 12 (cointestazione del rapporto); Articolo 13 (cointestazione del rapporto con facoltà disgiunta); Articolo 14 (durata del contratto); Articolo 15 (modifica delle condizioni contrattuali); Articolo 16 (invio di comunicazioni); Articolo 19 (legge applicabile e foro competente).

“CONTRATTO RELATIVO AL SERVIZIO DI COLLOCAMENTO” riportate nella Sezione II del “FASCICOLO INFORMATIVO PER LA CLIENTELA E NORME CONTRATTUALI SU SERVIZI E ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO”, e di approvare specificamente le seguenti: Articolo 3 (rischi delle operazioni); Articolo 4 (caratteristiche del servizio); Articolo 5 (conferimento degli ordini); Articolo 6 (esecuzione degli ordini); Articolo 7 (conflitti di interesse); Articolo 8 (documentazione delle operazioni eseguite); Articolo 9 (durata del contratto); Articolo 10 (identificazione dei Clienti e deposito firme autorizzate); Articolo 11 (cointestazione del rapporto); Articolo 12 (cointestazione del rapporto con facoltà disgiunta); Articolo 13 (invio di comunicazioni); Articolo 14 (condizioni economiche, commissioni e spese); Articolo 15 (modifica delle condizioni contrattuali); Articolo 16 (responsabilità dell'Investitore - diritto di garanzia - compensazione); Articolo 17 (solidarietà e indivisibilità delle obbligazioni dell'Investitore e imputazione dei pagamenti); Articolo 18 (legge applicabile e foro competente);

“CONTRATTO DI CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI” riportate nella Sezione II del “FASCICOLO INFORMATIVO PER LA CLIENTELA E NORME CONTRATTUALI SU SERVIZI E ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO”, e di approvare specificamente le seguenti: Articolo 3 (rischi delle operazioni); Articolo 4 (caratteristiche del servizio); Articolo 6 (limitazioni di responsabilità); Articolo 7 (adeguatezza e conflitti di interesse); Articolo 9 (durata del contratto); Articolo 10 (invio di comunicazioni); Articolo 11 (condizioni economiche, commissioni e spese); Articolo 12 (modifica delle condizioni contrattuali); Articolo 13 (legge applicabile e foro competente).

Luogo e data

Il/Il Cliente/i
